



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Monza e Brianza

LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

COMMENTI E NOTE OPERATIVE SULLA RIFORMA RORDORF

MONZA
26 SETTEMBRE 2017





Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Monza e Brianza

LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

COMMENTI E NOTE OPERATIVE SULLA RIFORMA RORDORF

MARTEDÌ 26
SETTEMBRE 2017

TEATRO BINARIO 7
VIA F. TURATI, 8
MONZA

PROGRAMMA

13.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14.00 SALUTI

Dario Allevi - Sindaco del Comune di Monza

Dott. Federico Ratti - Presidente ODCEC di Monza e Brianza

Dott. Fabio Pessina - Consigliere CNPADC - Dottore Commercialista in Monza

Dott. Rosario Gennaro - Presidente UGDCEC di Monza e Brianza

14.15 APERTURA LAVORI - RELAZIONE INTRODUTTIVA

Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda - Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Monza

14.30 TAVOLA ROTONDA

Salvare l'azienda con il concordato preventivo in continuità
oppure con l'esercizio provvisorio e il concordato fallimentare

MODERATORE

Dott. Rosario Gennaro - Presidente UGDCEC di Monza e Brianza

RELATORI

Dott.ssa Alida Paluchowski - Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Milano

Dott. Giovanni Battista Nardecchia - Giudice delegato Sezione Fallimentare Tribunale di Monza

Dott. Nerio De Bortoli - Dottore Commercialista in Venezia

Avv. Giorgio Corno - Avvocato Foro di Monza e Brianza

16.30 COFFEE BREAK

17.00 TAVOLA ROTONDA

Procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi.

Il ruolo di sindaci e revisori. Profili di responsabilità.

MODERATORE

Dott. Fazio Segantini - Presidente UNGDCEC - Dottore Commercialista in Firenze

RELATORI

Dott. Roberto Fontana - Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Piacenza

Dott. Alessandro Solidoro - Consigliere Nazionale CNDCEC - Dottore Commercialista in Milano

Avv. Antonio Matonti - Responsabile Area Affari Legislativi Confindustria

19.00 CHIUSURA LAVORI





INDICE

SALUTI AI PARTECIPANTI

Dario Allevi - Sindaco del Comune di Monza	pag. 5
Dott. Federico Ratti - Presidente ODCEC di Monza e Brianza	pag. 6
Dott. Fabio Pessina - Consigliere CNPADC - Dottore Commercialista in Monza	pag. 7
Dott. Rosario Gennaro - Presidente UGDCEC di Monza e Brianza	pag. 9

APERTURA LAVORI - RELAZIONE INTRODUTTIVA

Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda - Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Monza	pag. 10
---	---------

TAVOLA ROTONDA

Salvare l'azienda con il concordato preventivo in continuità oppure con l'esercizio provvisorio e il concordato fallimentare	pag. 13
---	---------

MODERATORE

Dott. Rosario Gennaro - Presidente UGDCEC di Monza e Brianza	pag. 13
--	---------

RELATORI

Dott.ssa Alida Paluchowski - Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Milano	pag. 14
Dott. Giovanni Battista Nardecchia - Giudice delegato Sezione Fallimentare Tribunale di Monza	pag. 19
Dott. Nerio De Bortoli - Dottore Commercialista in Venezia	pag. 23
Avv. Giorgio Corno - Avvocato Foro di Monza e Brianza	pag. 27

TAVOLA ROTONDA

Procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi. Il ruolo di sindaci e revisori. Profili di responsabilità.	pag. 32
--	---------

MODERATORE

Dott. Fazio Segantini - Presidente UGDCEC - Dottore Commercialista in Firenze	pag. 32
---	---------

RELATORI

Dott. Roberto Fontana - Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Piacenza	pag. 33
Avv. Sofia Annarita - Ufficio Affari Legislativi Confindustria	pag. 39
Dott. Alessandro Solidoro - Consigliere Nazionale CNDCEC - Dottore Commercialista in Milano	pag. 43

INDICE INTERVENTI RELATORI E PARTECIPANTI ALLE TAVOLE ROTONDE	pag. 53
---	---------

FOTO DEL CONVEGNO	pag. 57
-------------------	---------

Con il patrocinio di

Provincia Monza e Brianza

Comune di Monza

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza

Ordine Avvocati di Monza e Brianza

Con il patronato di

Regione Lombardia

Atti del convegno elaborati dal consiglio direttivo dell'UGDCEC Monza e Brianza
con la preziosa collaborazione di Roberta Postiglione

CONVEGNO

La soluzione della crisi d'impresa.

Commenti e note operative sulla riforma Rordorf

GENNARO ROSARIO

Buon pomeriggio a tutti.

Sono Rosario Gennaro, Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Monza e Brianza.

Ringrazio tutti Voi per aver aderito a questo convegno organizzato dall'Unione monzese.

Ringrazio i relatori, gli Sponsor e il Comune di Monza, che ci ospita in questo teatro. Ringrazio, inoltre, la Regione Lombardia, la Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Monza, l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza e l'Ordine degli Avvocati di Monza e Brianza per aver patrocinato questo evento.

Passo la parola al nostro Sindaco Dario Allevi per portare i saluti dell'Amministrazione Comunale.

ALLEVI DARIO

Buongiorno a tutti.

È per me veramente un grande piacere ed un onore portare il saluto mio e di tutta l'Amministrazione Comunale a questo Convegno. Permettetemi, quindi, di ringraziare il Presidente dei Giovani Dottori Commercialisti di Monza Rosario Gennaro. Saluto anche il Presidente Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti, saluto tutte le Autorità presenti, saluto inoltre il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza Federico Ratti.

Io ovviamente non mi addentrerò nei temi del Convegno, perché ci sono illustri relatori che lo faranno meglio di me, ma voglio cogliere questa opportunità e questi pochissimi minuti per dire a tutti gli intervenuti che questa Amministrazione Comunale, che ho l'onore di presiedere da poco più di due mesi, ha iniziato un rapporto credo molto importante con gli Ordini Professionali, quindi per me questo è un motivo di orgoglio. L'abbiamo visto anche nella formazione della Giunta, con un lavoro sinergico proprio con l'Ordine del nostro territorio, quindi credo che sia importante che una Amministrazione Comunale si apra alla Città.

Vedo tra di voi anche diversi Avvocati, quindi un altro Ordine, un'altra eccellenza della nostra Città, con cui abbiamo intenzione di collaborare con la stessa caparbietà, con la quale abbiamo iniziato a collaborare con l'Ordine dei Dottori Commercialisti, così come stiamo iniziando a collaborare con tutti gli altri Ordini Professionali, e credo che sia un modus operandi necessario per cercare di fare squadra, di fare sistema a livello cittadino, per dare le tante risposte che i cittadini monzesi chiedono a noi, ma chiedono all'intera comunità.

Ci sono dei Giudici, per cui voglio ricordare che questo rapporto di grande collaborazione vi è anche con il nostro Tribunale, con la nostra Procura della

Repubblica, tant'è che proprio nei prossimi giorni farò insieme al Presidente del Tribunale, insieme al Procuratore Capo Dott.ssa Luisa Zanetti, una conferenza stampa per una collaborazione che è nata proprio con il Comune e con la Guardia di Finanza, per dare al Tribunale e alla Procura della Repubblica delle persone in pensione, dei Finanziari in pensione che devono essere e saranno sicuramente capaci di sopperire ad una carenza di organico ormai cronica, che esiste nel nostro Tribunale, che ricordo a tutti essere uno dei Tribunali più importanti d'Italia.

Chiudo parlando della parola Crisi, contenuta nel titolo del Convegno. È tanti anni che la sentiamo, è tanti anni che la viviamo, è tanti anni che la subiamo.

Ovviamente l'Amministrazione Comunale non ha le leve e gli strumenti per superare questa crisi così lunga e così duratura, ma credo che un'Amministrazione Comunale possa anche su questo fronte fare molto, così come stiamo cercando di fare e come vorremmo aiutare il nostro tessuto produttivo a passare nel più breve tempo possibile questa crisi che sembra interminabile; innanzitutto puntando molto sul marketing territoriale. Vorremmo che Monza ritornasse attrattiva come lo è stata, fino a qualche tempo fa, per tutti gli investitori anche internazionali, per tutti gli imprenditori che nei decenni scorsi hanno deciso di venire ad aprire delle proprie attività e delle proprie aziende nella nostra città.

Lo stiamo già facendo in questi primi due mesi e continueremo a farlo, così come cercheremo anche di portare nuove forze e nuovi talenti attraverso le start up nella nostra città, eliminando per esempio la tassazione per i primi due anni proprio per incentivarli a venire ad investire nella città di Monza.

Abbiamo anche altre idee sicuramente che mi auguro possano essere portate avanti per far tornare Monza quel centro nevralgico e quella capitale economica, quella locomotiva economica e di sviluppo che è sempre stata nel nostro Paese, anche per così togliere un po' di lavoro alla nostra Sezione Fallimentare del Tribunale.

Quindi gli impegni sono tanti, ma sono certo che riusciremo tutti insieme a mantenerli, quegli impegni che abbiamo preso con i nostri cittadini. Ringrazio nuovamente il Dott. Rosario Gennaro ed auguro a tutti voi un buon lavoro e un buon Convegno.

GENNARO ROSARIO

Ringraziamo il nostro Sindaco e passo la parola al Dott. Federico Ratti, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza.

RATTI FEDERICO

Buongiorno a tutti, sono emozionato e molto felice, perché ho sempre creduto nei giovani e quindi ho iniziato subito una sinergia molto positiva con il Dott. Gennaro e sono sicuro che faremo delle cose molto belle insieme. Siamo un Ordine Professionale importante, importante a livello nazionale, molto importante sul territorio, collabora con le Istituzioni, collabora coi Tribunali, fa proprie le richieste del Tribunale, aiuta il Tribunale anche nella soluzione delle crisi d'impresa, che è il tema del Convegno di oggi; la parte legata ai giovani è quella fondamentale, attiva con il Presidente Rosario

e altri giovani colleghi che danno il loro contributo all'Unione Giovani a Monza; tra i soci fondatori il collega Fabio Pessina, Consigliere della nostra Cassa, un ruolo molto importante, ma anche tanti altri colleghi, che ho conosciuto, come Fanny Butera, che siede in Consiglio con me; l'Associazione attiva a Monza è un fatto fondamentale per la nostra professione, ed è quello che porterà la nostra professione ad un passo ancora successivo perché noi siamo un ordine professionale che è un'emanazione di un Ministero, per cui alla fine è un fatto molto tecnico, mentre l'Unione Giovani è un fatto spontaneo, un'Associazione che riunisce una parte della nostra categoria, un sindacato dei giovani, che deve guidare le richieste dei giovani verso una professione più moderna, più interessante, più bella.

Io sono convinto che faremo delle belle cose insieme; ne sono convinto perché abbiamo già iniziato; attendo dall'Unione Giovani degli incipit per fare delle attività formative, delle attività anche di colleganza. Questa è una giornata formativa di altissimo livello; l'ho scritto l'altro giorno ed è da ribadire. Questa è una giornata in cui gli addetti del settore trovano degli esperti a parlare degli argomenti che sono fondamentali; tra l'altro, sembra che proprio in questi giorni il Senato stia approvando il DDL, quindi è un tema con delle connotazioni di attualità fondamentali. Ma faremo tante cose insieme, lavoreremo insieme e ci aspettiamo dai giovani tutte quelle proposte per rendere l'Ordine ancora più forte, per poter andare a parlare con i nostri interlocutori che sono il Tribunale, il Sindaco di Monza, ma comunque del territorio, la Provincia, la Guardia di Finanza, chiunque, e poter dire queste sono richieste che provengono da tutto l'Ordine, quindi non da una ristretta parte dell'Ordine, quindi dai giovani, dai meno giovani che sono rappresentati con me, e da quelli ancora meno giovani che sono rappresentati da un'altra parte del nostro ordinamento.

Non mi addentro in particolari tecnici, perché quando vedo crisi d'impresa, come Commercialista, mi viene un po' il magone; scoprirò alla fine del Convegno che non è così e ringrazio il Dott. De Bortoli per avermelo ricordato.

Grazie a tutti e buon lavoro.

GENNARO ROSARIO

Ringrazio il Dott. Ratti e passo la parola al Dott. Fabio Pessina, Consigliere della Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti e Proboviro Unico della Nostra Unione monzese.

PESSINA FABIO

Bene grazie Rosario, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.

Porto i saluti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti a nome del suo Presidente Walter Anedda e di tutto il Consiglio di Amministrazione del quale mi onoro far parte.

Pur nel breve tempo a mia disposizione, concedetemi, così come ha fatto Federico, che mi ha preceduto, di esprimere quella che è la mia gioia nel vedere oggi questo convegno organizzato. Sono stato, assieme a tanti altri colleghi amici, tra i fondatori

dell'Unione Giovani, correva l'anno 1994.

Sono stati bellissimoi anni e, se qualcuno non lo sa, l'Unione Giovani appunto, lo denuncia anche il nome dell'Associazione, prevede una normativa statutaria abbastanza rigorosa; saluto anche ovviamente Fazio Segantini, Presidente Nazionale dell'Unione, e quindi per fatto anagrafico ai miei tempi erano 40 anni, adesso sono diventati 43 però bisogna andarsene. È un po' un'arma a doppio taglio questa, ne abbiamo parlato tante volte, quindi se da una parte c'è la bellezza del rinnovo automatico e obbligatorio, quindi nuove forze, nuove energie, nuove idee, avanti, largo ai giovani, accodandomi a quello che diceva Federico, ogni tanto però succede che se c'è un gruppo che lavora bene e un Consiglio in gamba, che si impegna a fare anche iniziative sindacali, quindi a vantaggio di tutta la professione, se ne deve andare; quindi bene ha ricordato Federico quando ha detto che la mia gioia è grandissima nel vedere questa Unione che oggi ripercorre un po' quelli che erano i fasti, senza volersi incensare troppo però, di quella che è stata l'Unione Giovani di quei tempi. Nerio De Bortoli si ricorderà nel settembre 2005 l'Unione Giovani, allora presieduta da Roberta Postiglione, che saluto e ringrazio; io all'epoca facevo parte dell'Unione Nazionale; ha realizzato un Convegno Regionale qui, alla presenza dell'amico Nerio De Bortoli. C'era la Dott.ssa Paluchowski, che mi spiace oggi non poter vedere qui, c'era Massimo Ferro, Bartolomeo Quatraro, insomma voglio dire un convegno di spessore. Correva l'anno 2005, quindi, per gli addetti ai lavori, si sa cosa ha significato il 2005 per tutta la materia fallimentare. Veramente esprimo qui la mia gioia di vedere questa Unione. A Rosario ovviamente il mio augurio è che non vi fermiate qua ma ad maiora. Il Sindaco vi ha fatto questo endorsement, avete un Presidente che vi dà una mano, c'è qua il Presidente Nazionale, non posso che farti un assist visto che abbiamo dei gioielli a Monza come la Villa Reale e il Parco, perché no, non abbiamo mai pensato di organizzare un Convegno Nazionale, sarebbe stato il mio sogno, te lo dico così, te la butto lì, prendetela (lo dico a tutti i consiglieri), come meglio ritenete.

Mi rimetto la giacca del gestore del risparmio previdenziale, dei nostri soldi. La Cassa Nazionale di Previdenza, che qui rappresento, è in ottima salute. Lo dico a tutti i dottori commercialisti iscritti (sono circa 70 mila colleghi). Abbiamo un patrimonio di 7 miliardi e mezzo di euro, che cerchiamo di gestire nel migliore dei modi. Abbiamo un bilancio tecnico cinquantennale, che dobbiamo fare ogni due anni, che ci vede nei prossimi 50 anni con un patrimonio che dovrebbe salire fino a 22 miliardi e mezzo. Ci occupiamo di gestire al meglio questi risparmi dei colleghi, per cercare di garantire a tutti un adeguato trattamento pensionistico. Facciamo anche dell'assistenza, quindi, per esempio, nei momenti di gioia per le colleghe che partoriscono, distribuiamo l'indennità di maternità, e assistenza che vuol dire, ahimé, anche occuparsi dei colleghi meno fortunati per motivi di salute, perché non possono più lavorare o anche per eventi calamitosi. Ne stiamo vedendo purtroppo tanti, in questo periodo in Consiglio, tra terremoti e alluvioni. Chi oggi non può lavorare per motivi legati a questi eventi, viene aiutato dalla Cassa. Anche mercè il fatto che ci siamo incontrati un paio di volte con tutte le associazioni sindacali, Fazio ne è testimone, posso dirlo, nella prossima

assemblea verrà varato un pacchetto, che qualcuno ha definito pacchetto giovani (a me sinceramente non piace targarlo troppo così però), di bandi a favore di chi voglia iniziare la professione, quindi per aiutare con dei finanziamenti per l'acquisto di materiali, computer e quant'altro; quindi anche questa è una cosa coordinata con tutte le sigle sindacali e anche questo secondo me è una bella cosa.

Visto che si parla di crisi, ho detto che la Cassa gode di ottima salute e facciamo tutti gli scongiuri. Non è sempre stato così. Qualcuno più datato si ricorderà che nel 2003 la cassa ha dovuto fare una riforma che è costata lacrime e sangue; oggi se ne può parlare perché sono passati 15 anni e oggi ormai siamo in grande salute, ma all'epoca si era stimato che nel 2023 la cassa sarebbe andata in default, quindi non sarebbe stata più in grado di pagare le pensioni. Abbiamo fatto quello che qualcuno, con un ardito parallelismo, ha chiamato una sorta di accordo di ristrutturazione dei debiti, cioè hanno semplicemente detto a tutti noi "pagate il doppio per avere la metà delle vostre pensioni". Questo è stato in poche parole la riforma e ovviamente, caro Rosario, caro Fazio, il debito latente che ci hanno lasciato i nostri nonni, i nostri genitori, ahimé, se lo dovranno assorbire le nostre generazioni. Lo stiamo facendo bene, stiamo crescendo. Concludo l'ultimo argomento, che lega la cassa a colleghi che si occupano di materia fallimentare. La cassa è comunque un ente privato, siamo soggetti a tutti i controlli pubblici, abbiamo una serie di controlli della Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti Previdenziali Privati, la Commissione di Vigilanza Parlamentare, due ministeri, il MEF e il Ministero del lavoro che quotidianamente ci controllano, abbiamo tre membri del ministero dentro nel CDA e due nel collegio sindacale, e poi tutta un'altra serie di controlli pubblici, però siamo un ente privato e ci comportiamo così sul mercato. Abbiamo quest'anno circa un miliardo e 140 milioni di risorse da investire. Asset allocation ha previsto circa un 30% in immobili, quindi circa 300 milioni quest'anno dovremmo investirli in immobili. È vero che dobbiamo investire, cercando di garantire il massimo rendimento per le vostre pensioni, però nulla vieta che oltre che vedere dei terra-cielo in Via Montenapoleone o in Via Condotti, dove è più semplice ottenere dei rendimenti adeguati, sul mio tavolo c'erano un po' di tempo fa, all'interno di una procedura di crisi, 80 mila metri di logistica nel pavese, quindi nulla vieta che la Cassa possa essere un interlocutore anche per questo tipo di attività. L'altra parte di 700 milioni è destinata invece ad acquisti di titoli e valori mobiliari, anche lì, con una sempre maggiore attenzione a investimenti in economia reale, quindi sicuramente qua il passaggio è un po' più difficile, se dobbiamo parlare di poter dare una mano a determinate situazioni di crisi, però ci siamo, siamo lì, cerchiamo di lavorare al meglio per garantire i più adeguati rendimenti previdenziali e cerchiamo di poter collaborare con tutta la categoria.

Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.

Grazie a tutti.

GENNARO ROSARIO

Ringrazio il Dott. Pessina. A questo punto darei inizio ai lavori, invito i colleghi

Commercialisti, gli avvocati e comunque partecipanti al Convegno, che sono in piedi, se lo desiderano, di accomodarsi perché ci sono posti liberi, anche davanti o se preferiscono di sopra; a questo punto quindi direi di dare inizio ai lavori passando la parola alla Dott.ssa Mariconda, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Monza per la relazione introduttiva al Convegno dal titolo “La soluzione della crisi d’impresa - Commenti e note”.

MARICONDA MARIA GABRIELLA

Buongiorno a tutti.

Quando il dott. Gennaro venne nel mio ufficio alla fine di agosto per chiedermi di fare una breve relazione introduttiva sulla riforma delle procedure concorsuali, la c.d. riforma Rordorf, diedi loro la mia disponibilità aggiungendo però “tanto è una riforma che chissà se e quando entrerà mai in vigore”. In questi giorni ho avuto l’ennesima riprova di essere veramente poco intuitiva e lungimirante, visto che nei giorni scorsi è stata data una forte accelerazione ai lavori parlamentari tant’è che il Senato, pare, a breve approverà senza apportarvi modifiche, il testo già licenziato dalla Camera, per cui tra pochi mesi avremo una nuova legge.

Non so se essere personalmente felice o meno di questa modifica legislativa, visto che dopo trent’anni di diritto civile, solo da pochi mesi mi sono avvicinata alla materia fallimentare ed è solo da poco che mi sembrava di vedere la luce in fondo al tunnel e di essere un minimo padrona della materia, ed ecco che mi cambiano tutte le regole, ma tanti mi paiono essere gli aspetti positivi di questa riforma, che lo sforzo che si richiede a tutti noi sarà sicuramente ripagato.

Con questa relazione introduttiva spero di riuscire ad individuare almeno alcuni tra gli aspetti più innovativi della riforma Rordorf, magari dando qualche spunto di riflessione e lasciando agli altri relatori il compito ben più arduo di approfondirli tutti.

Anzitutto, la sensazione che si ha nel leggere il disegno di legge è di trovarci di fronte a un testo normativo volto a favorire la continuità d’impresa. Che il legislatore nazionale già nelle ultime riforme (per quanto episodiche e a volte emergenziali) abbia dimostrato un favor verso le soluzioni negoziali della crisi di impresa è innegabile: con le modifiche che si vorrebbero introdurre da ultimo, tuttavia, mi pare che si sia cercato di fornire strumenti più concreti per poter effettivamente consentire al debitore di proseguire la propria attività, nonostante le difficoltà economiche che, fisiologicamente, possono subentrare nella gestione di una attività.

A mero titolo esemplificativo, possiamo citare l’introduzione di incentivi e misure protettive che saranno riconosciute al debitore che anticipi l’emersione della crisi di impresa (premi per il debitore in procedura, anche sotto il profilo penale che da sempre rappresenta un ostacolo), o anche la volontà di segregare le procedure liquidatorie a un ruolo marginale rispetto a quelle utili al superamento della crisi.

Noto, ma sono pronta ad essere smentita, che il criterio del miglior soddisfacimento dei creditori, che finora ha rappresentato – si può dire – una vera e propria clausola generale nel diritto concordatario, (d’altronde lo si è efficacemente definito il valore-

fine) rivesta nel testo della riforma una posizione meno ingombrante: è dunque possibile che il legislatore, pur richiamandolo quale criterio orientativo della scelta del debitore (art. 2), abbia affiancato a tale “obiettivo” quello, a mio avviso, ben più evidente della continuità aziendale (sino ad oggi, mero valore-mezzo, strumentale al conseguimento del miglior soddisfacimento?).

Come ci spiegheranno nella prima parte dei lavori i colleghi e i professionisti che interverranno dopo questo breve excursus, anche la disciplina della liquidazione giudiziale subirà dei cambiamenti, i quali hanno come obiettivo quello di ridurre i costi (ad esempio, mediante la contrazione delle ipotesi di prededucibilità, la diminuzione dei casi di privilegio, solo per citarne alcuni) ma anche accelerare la procedura, rendendola assai più snella. È in quest’ottica che si dovrebbe forse leggere l’invito al legislatore a riformulare le norme che hanno dato vita a contrasti interpretativi così da rendere più certi i limiti e l’applicabilità delle stesse.

Mi permetto solo di aggiungere che la figura e il ruolo rivestito dal curatore diventeranno, probabilmente, ancora più centrali: dopo accesi contrasti giurisprudenziali, sarà finalmente stabilita la sua legittimazione ad esercitare le azioni sociali nei confronti degli organi che abbiano gestito negligenemente l’attività d’impresa quando ancora era in bonis.

Passando ora all’aspetto, forse, più innovativo ovvero sia l’introduzione delle procedura di allerta per la emersione anticipata della crisi, mi pare che il nostro sistema si sia voluto allineare ai principi già da tempo dettati da quello comunitario (l’introduzione di sistemi analoghi, d’altronde, è risalente in altri paesi dell’UE, si pensi, ad esempio, alla Francia).

Ritengo che sia stata una scelta opportuna (mi riservo di giudicarne la riuscita nel concreto) quella di riservare a un organismo stragiudiziale la competenza di portare avanti questa fase così delicata: è forse questo un incentivo (oltre a quelli cui ho già accennato in apertura) pensato proprio per “aiutare” il debitore che, fino ad oggi, anche a causa del discredito che si accompagna al rischio del proprio fallimento, procrastina il più possibile il momento di emersione delle difficoltà economiche e finanziarie attraversate dall’impresa sino a quando non vi è più nulla da fare.

Pertanto, la confidenzialità e la riservatezza diventano valori essenziali per tutelare la continuità aziendale nella fase di emersione della insolvenza: è ovvio, infatti, che una precoce diffusione all’esterno dei segnali di crisi dell’impresa rischierebbe di porre nel nulla qualsiasi tentativo di risanamento creando una pericolosa sfiducia nel mercato nei confronti dell’imprenditore.

Ma è altrettanto ovvio che la riservatezza, sempre in un’ottica di superamento della crisi, potrebbe essere controproducente se non accompagnata da un efficiente sistema di allerta e di monitoraggio della crisi stessa, che garantisca:

- A. l’emersione anticipata della crisi in cui versa il debitore;
- B. la rapidità dei procedimenti di accertamento.

Ed è così che (stando all’art. 4 del DDL):

- dovrà essere istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura, un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, il quale organismo dovrà nominare un collegio di tre esperti (scelti tutti da un apposito albo istituito presso l'organismo stesso e designati, uno, dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale ove ha sede imprenditore; uno dalla camera di commercio e uno da associazioni di categoria) e cercare, con essi, di addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine (non superiore complessivamente a sei mesi); nel caso in cui non il collegio di esperti non riesca a trovare soluzioni idonee a superare la crisi, l'organismo ne dovrà dare immediata notizia al PM presso il tribunale competente affinché instauri il procedimento di accertamento dell'insolvenza;

- sono stati maggiormente responsabilizzati gli organi di controllo interni delle società, il revisore contabile e le società di revisione (e per questo si parla di Allerta interna), aventi l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e di rivolgersi direttamente all'OCC nel caso di mancata o inadeguata risposta da parte dell'imprenditore;

- analogo obbligo è previsto a carico del c.d. creditori qualificati (Agenzia Entrate e enti pubblici previdenziali) pena la perdita dei privilegi accordati. L'Inps o l'Agenzia delle Entrate, non appena l'esposizione debitoria dell'imprenditore superi una soglia non fissa ma da determinarsi in relazione alle dimensioni dell'impresa, dovrà contattare immediatamente il debitore ed avvisarlo che se nei successivi tre mesi non attiverà il procedimento di composizione stragiudiziale della crisi, ovvero non raggiungerà un accordo con il creditore qualificato o anche non chiederà l'ammissione a una procedura concorsuale, provvederà lui stesso, vale a dire il creditore istituzionale, ad effettuare la segnalazione all'OCC affinché apra il procedimento di composizione della crisi;

- l'OCC può essere chiamato ed iniziare la procedura di composizione stragiudiziale della crisi, o su segnalazione dei creditori qualificati/organi di controllo o direttamente su richiesta del debitore il quale, come ho già accennato, da un lato, potrà domandare alla Sezione Specializzata in materia di Impresa l'adozione di misure protettive che possano agevolare il superamento della crisi e condurre a termine le trattative e dall'altro, verrà favorito da sistemi premiali/incentivanti sia patrimoniali sia di responsabilità personale.

In definitiva:

- con la riforma si potenziano sia i sistemi di allerta interna (organi di controllo/spontanea richiesta di intervento dell'OCC da parte del debitore, incentivato dai premi) sia quelli di allerta esterna (creditori privilegiati); il tutto in un'ottica di massima tempestività e riservatezza;

- si introduce un'unica procedura di allerta e emersione della crisi (che si applica per tutti i debitori, ad esclusione delle sole società quotate) di natura stragiudiziale e confidenziale.

Una annotazione: nel DDL approvato dalla Camera la procedura di allerta è rimessa

agli organi di composizione di crisi, mentre prima si era attribuita la competenza al Tribunale imprese, con ciò suscitando qualche perplessità: difatti sarebbe stato contraddittorio (se pure comprensibile sempre nell'ottica della salvaguardia della confidenzialità/riservatezza di cui si è detto) imporre un preventivo, obbligatorio intervento del Tribunale Imprese in procedure che (per il resto) sono di competenza esclusiva del Tribunale fallimentare, tanto più che uno degli obiettivi principali cui tutta la riforma si ispira è quello della celerità della risoluzione della crisi e delle conseguenti procedure.

Una volta conclusa negativamente la fase di composizione stragiudiziale, si aprono quelle del concordato o della liquidazione giudiziale (non so quale senso abbia adesso parlare di concordato con riserva).

Sicuramente le procedure di allerta costituiscono un importante passo avanti in quanto, come detto, ci avvicinano alla tendenza che già da anni ha preso piede nei paesi transnazionali.

Tuttavia, mi permetto di manifestare qualche perplessità in merito alla difficoltà che in un Paese come il nostro tali sistemi possano effettivamente funzionare: in primo luogo, ritengo che sarà necessario dare un significato più preciso all'espressione "probabilità di insolvenza" (utilizzata, per altro, anche nel testo della direttiva comunitaria del 22 novembre 2016, ma anche qui priva di una definizione), poiché è indispensabile che il debitore ma soprattutto i terzi legittimati a interpellare l'OCC sappiano quando scatta la possibilità di farlo (com'è stato osservato il significato di crisi o di insolvenza nelle scienze giuridiche è decisamente diverso da quello che assume nelle scienze aziendalistiche). Il compito degli interpreti sarà quindi assai arduo e richiederà sforzo e tempo, ma sicuramente anche il legislatore dovrà collaborare sin dall'introduzione delle modifiche alla legge attuale.

Segnalo, infine, che molteplici critiche in dottrina sono state rivolte alle procedure di allerta, non da ultimo sono stati avanzati persino dubbi di costituzionalità per violazione dell'art. 41 Cost. (Libertà di iniziativa economica) proprio per la possibilità che terzi intervengano ed allertino l'OCC qualora il debitore non lo faccia. È forse una critica troppo forte, ma è altrettanto vero che in poche altre occasioni il debitore è stato ritenuto sostituibile da un intervento terzo (per esempio, anche nel caso di proposte concorrenti, in realtà l'iniziativa spetta sempre al debitore).

Lascio la parola e aspettiamo risposte.

GENNARO ROSARIO

Ringrazio la Dott.ssa Mariconda in primis per aver accettato il nostro invito ed essere intervenuta con questa bellissima relazione introduttiva. Adesso il Convegno proseguirebbe con una Tavola Rotonda che all'interno del programma prevedeva la presenza della Dott.ssa Alida Paluchowski la quale purtroppo per un problema personale, non è potuta intervenire. Tuttavia siamo stati autorizzati dalla dott.ssa Paluchowski, che saluta i presenti, a proiettare un breve video del suo intervento sul concordato in continuità al 55° Congresso Nazionale UNGDCEC, tenutosi a Napoli il

7 aprile scorso.

Quindi prego il tecnico di far partire il video grazie.

PALUCHOWSKI ALIDA

È un argomento estremamente discusso e quindi, come si direbbe adesso, fluido.

Il tema del concordato in continuità è uno dei punti nodali del progetto europeo, attorno a tale strumento ruotano anche parte degli interventi della Commissione Rordorf, perché si ritiene che come modalità di concordato sia quella auspicabile, cioè è quella che il legislatore spera e induce ad applicare, perché la sua volontà è quella di mantenere i complessi funzionanti e quindi mantenere il valore della produttività, ma soprattutto il PIL costante e quindi favorire l'espansione economica.

È ben vero che non tutte le ipotesi concrete si prestano alla continuità, perché la continuità necessariamente riguarda realtà numericamente ridotte, perché devono essere realtà che hanno ancora un appeal di mercato rilevante, quindi che abbiano ancora un interesse almeno per il prodotto ed, inoltre, devono essere realtà nelle quali l'impresa ha ancora anche dentro di sé degli elementi di reazione positiva e di possibilità di continuare ad operare.

È chiaro che poi implica la necessità di rendersi conto tempestivamente che l'impresa non va bene e quindi di una maggiore anticipazione dell'emersione della crisi e si ritrova pertanto al centro di una serie di progetti e di tutti gli interventi che sia la commissione Rordorf, sia normalmente il buon senso auspicano, perché le soluzioni di composizione della crisi giungano a buon fine.

Qual è uno dei problemi che si è più volte presentato all'attenzione del Tribunale di Milano, che è il Tribunale nel quale i concordati in continuità rappresentano circa il 30% di quelli presentati? (È chiaro che parliamo non esclusivamente di continuità diretta, ma di continuità generica al cui interno si situano tutte le ipotesi di continuità possibili, cioè continuità diretta, continuità attraverso la collocazione dell'impresa funzionante, anche attraverso l'affitto d'azienda disposto durante la procedura e anche poche ipotesi di conferimento delle attività d'impresa in una newco).

La continuità diretta rappresenta circa il 9-10% delle domande, secondo i risultati della ricerca, di cui vi ha parlato anche la dott.ssa Riva Patrizia. È una ricerca che è stata fatta su 70 Tribunali italiani e ogni Tribunale, che ha partecipato, riceverà il report della situazione del proprio Tribunale, quindi riuscirà a disegnare quello che è successo.

Qual è il problema ricorrente? Vi è una innegabile discrasia tra la considerazione del tenore dell'art. 2740 c.c., che vincola il patrimonio sociale o comunque imprenditoriale del debitore alla garanzia delle obbligazioni assunte verso i creditori (secondo l'ordine delle prelazioni, principalmente quindi lo vincola alle prelazioni, a quelle speciali sui beni sui quali incidono, e per tutti gli altri beni a garanzia dei privilegiati generali, lasciando solo il residuo che eventualmente avanzi a tutela dei creditori chirografari) e il concetto di continuazione.

Il primo problema che si pone è che in realtà spesso le imprese, che vogliono perseguire la continuità, hanno un grosso indebitamento per esempio verso le banche, garantito

da ipoteche o altri tipi di privilegi, pegni per esempio che spesso sono sulle quote delle azioni o su altri elementi, ed hanno inoltre una alta percentuale di privilegio per esempio nei confronti dei lavoratori, nei confronti del fisco, quindi il privilegio costituisce una porzione molto rilevante del passivo aziendale.

Per questa ragione, spesso le proposte tendono a sostenere la incapienza dei privilegi rispetto ai beni, per giungere al riparto in favore dei chirografari. Il tema evergreen è allora se il cash flow generato dalla continuità e la liquidità che così si accumula possano essere destinati alla soddisfazione dei chirografari o meno. Ci siamo trovati alcune volte nell'impasse di individuare e decidere se la proposta, così come era formulata, era una proposta ammissibile, perché la proposta prevedeva che il frutto della continuità aziendale dell'impresa potesse essere ripartito esclusivamente ai chirografari, pur tenendo conto del principio generale in base al quale il frutto dell'impresa essendo il frutto del patrimonio è vincolato principalmente a favore dei privilegiati, per cui il frutto sarebbe vincolato principalmente inizialmente per i privilegiati e solo dopo per i chirografari. Conseguentemente per arrivare a ripartire nei confronti dei chirografari, se il privilegio assorbe tutto il patrimonio, bisognerebbe necessariamente e solo introdurre nuova finanza.

In concreto, però, abbiamo trovato alcune ipotesi in cui, invece, questo riparto è possibile, pur in presenza di patrimonio incapiente, anche se si tratta di ipotesi limite. Una decisione, in particolare in un caso di un'impresa molto grande, di cui sono io l'estensore, è stata massimata dal Caso.it in maniera diciamo un po' tendenziosa, nel senso che è stata estrapolata una parte della motivazione che interessava ed è stato omesso in realtà quello che c'era sopra e sotto che giustificava l'affermazione che, in quel caso, i flussi provenienti dalla continuità potevano andare ai chirografari tout court.

Aveva fatto talmente ben sperare che il professor Stanghellini, nell'ambito del suo master all'Università di Firenze, disse che il Tribunale di Milano si era sbagliato, perché aveva affermato una serie di principi in un provvedimento, che era il mio, che smentivano quanto riportato in un provvedimento precedente del dott. D'Aquino, nel quale si diceva che, essendo il patrimonio ovviamente anche dei creditori privilegiati, prima doveva garantire e tutelare questi ultimi, cioè i creditori privilegiati.

Nell'ipotesi a noi capitata, il patrimonio della società era 1 milione e 900 mila euro, considerando termini quantitativi molto simili ai reali; l'importo del privilegio era oltre 40 milioni di euro ed in più c'era il chirografo, ma, e questo era l'elemento che consentiva la decisione, c'era anche una grossa prededuzione maturata in una precedente procedura concorsuale.

Qual era la realtà sicura? I privilegiati, se quell'impresa fosse o fallita quel giorno o avesse deciso di mettere in vendita tutti i suoi beni quel giorno, non avrebbe pagato nemmeno la prededuzione, quindi era sicuro che i privilegiati non avevano possibilità di godere del patrimonio esistente in alcun modo, quindi se quel patrimonio fosse stato liquidato a termini di esecuzione o comunque secondo i principi e i criteri dettati dall'art. 160, 2° comma, LF. E se un professionista avesse dovuto valutare, come ha fatto, quel patrimonio, avrebbe dovuto dire che i privilegiati non trovavano alcuna capienza.

La continuità veniva proposta, perché si trattava di un'impresa che operava nel settore della sorveglianza, sia nell'ambito delle imprese che nelle università, musei, realtà pubbliche a livello nazionale, attraverso normalmente le persone con migliaia di dipendenti.

Qual era la possibilità di continuità? Il fatto che c'erano moltissimi contratti pendenti e si stava aprendo un nuovo mercato, che era consistente nel passaggio dalla sorveglianza delle piccole imprese e realtà economiche alla sorveglianza delle istituzioni più grandi (università, expo, musei ecc.), che consentivano di avere clienti meno micronizzati con importi più grandi e più solvibili. Inoltre c'era la possibilità strategica di cambiare il business, passando dalla sorveglianza con la guardia giurata di turno, per intenderci, alla sorveglianza tendenzialmente in via telematica, cioè riducendo di molto il personale ed ampliando la sorveglianza via cavo.

Il risultato è che c'era un effettivo e serio piano industriale, con il quale l'impresa poteva continuare. Però l'impresa non aveva più nulla di suo; aveva un socio, che, essendo un fondo comune di investimento, aveva delle disponibilità e metteva molti milioni di finanziamento e li metteva solo se l'impresa avesse operato in continuità. Quindi in questo caso quale era la realtà? Che i privilegiati, se la società non avesse avuto la continuità ed il finanziamento, non avrebbero avuto nulla; di contro, se ci fosse stata la continuità, quella continuità avveniva esclusivamente in forza della finanza esterna. Allora, in questa ipotesi, i flussi della continuità erano destinati per forza ai chirografari, perché i privilegiati, a meno che non fossero degradati a chirografi, non avevano alcuna possibilità ai sensi del 160, secondo comma, cioè valutando al momento della domanda l'insieme dei beni, di ottenere capienza alcuna.

Ci siamo anche posti il problema temporale, se cioè il 160, secondo comma, in caso di continuità, preveda che il professionista commercialista rediga la relazione sulla base della valutazione dei beni in quel momento o sulla base della valutazione dei beni aziendali o alla fine del piano, ad es. fra cinque anni? Ci siamo posti nell'ottica che non è possibile per molteplici ragioni fare valutazioni fra 5 o 10 anni di continuità. Primo perché, dal punto di vista professionale, non vedo come potrebbe il professionista sapere qual è il valore di questi beni fra cinque anni. Un altro elemento sicuro è che, siccome un privilegiato nella continuità ha diritto di essere pagato entro un anno, è evidente che l'orizzonte temporale della continuità per lui non potrà mai essere la fine del piano, quindi abbiamo ritenuto che la valutazione 160, secondo comma, quindi la decisione se falcidiare o meno il privilegiato, deve essere fatta al momento della domanda sulla base dei valori che ci sono in quella sede e momento.

È chiaro che, in un'ipotesi diversa, in cui non si abbia finanzia esterna e l'impresa abbia già una capienza parziale per i privilegiati e ritenga che i flussi produrranno un certo utile e questi flussi il proponente li voglia indirizzare esclusivamente per i chirografari, non lo può fare, perché quel patrimonio, che viene utilizzato per ottenere quei flussi, è integralmente destinato ai privilegiati, se non è capiente, e quindi tutto quello che può fare in questo caso è far sì che ci sia una possibilità pattizia di riduzione del privilegio, ma non è possibile una sorta di riduzione obbligatoria, non si può imporre al privilegiato di rinunciare ad una facoltà che ha (tra l'altro non vota

nemmeno). Ma se non ha diritto al patrimonio, perché il 160 dimostra al secondo comma che, liquidato in quel momento, il patrimonio non sarebbe in grado di coprire alcunché, è evidente che i flussi vanno anche per i chirografari.

GENNARO ROSARIO

A questo punto il programma prevede la prima tavola rotonda, di cui sono il moderatore che prevede gli interventi dei relatori dott. Giovanni Battista Nardecchia giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Monza, il dottor Nerio De Bortoli, Dottore Commercialista in Venezia e l'Avv. Giorgio Corno del foro di Monza e Brianza.

Inizio io con una domanda: la riforma della legge fallimentare e del concordato preventivo è in fase di arrivo o si tratta soltanto di una ripartenza?

I documenti sono in mano alla Commissione Giustizia del Senato (AS 2681) dove dal febbraio 2017 giace il disegno di legge delega messo a punto dalla commissione Rordorf, istituita dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Il provvedimento è stato approvato dalla Camera (AC n. 3671-bis) il 1° febbraio 2017 ed al termine del mese di luglio 2017 la Commissione ha concluso la discussione generale sul testo e fissato al 6 settembre la presentazione degli emendamenti.

È del 21 settembre scorso la notizia del Sole 24 Ore che la maggioranza ha raggiunto l'intesa politica per arrivare ad una rapida approvazione al Senato senza emendamenti. L'intervento è ambizioso e rimetterebbe ancora mano all'istituto del concordato preventivo con prospettive che però ne ridimensionano la centralità.

Negli ultimi anni, dalla riforma Vietti in poi, sul concordato preventivo si sono concentrate modifiche che hanno puntato prima ad incentivarne l'utilizzo e poi a correggerne alcuni punti chiave. La più recente risale a due anni fa, all'estate del 2015, quando venne reintrodotta, a conferma del ricorrente, nell'oscillare del baricentro della legge fallimentare tra esigenze a tutela del debitore e necessità di considerazione dei creditori, una percentuale minima di soddisfazione per i creditori chirografari (20%) nel concordato liquidatorio e la cancellazione della disposizione della legge fallimentare sul silenzio assenso che consentiva di conteggiare tra i favorevoli al piano concordatario quei creditori che non avessero manifestato un dissenso.

Misure prese nel segno di una professione di realismo davanti ai troppi abusi dell'istituto, dove percentuali di pagamento irrisorie si potevano accompagnare anche ad un utilizzo strumentale del concordato come mezzo di concorrenza sleale per depurare l'imprenditore dai debiti e consentirgli una ripartenza. Una modifica che ha ridimensionato il numero dei concordati.

Ma solo nel 2012 con la volontà di rafforzarne l'utilizzo a fronte dei risultati non esaltanti della riforma, era stato previsto che l'imprenditore potesse presentare una domanda di concordato "in bianco" allegando solamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e riservandosi di depositare in seguito tutta la restante documentazione – compresi il piano e la proposta.

Ora con la delega Rordorf si punta da una parte a cancellare il concordato liquidatorio, valorizzando la sola prospettiva in continuità e, dall'altra, a far recuperare spazi

di manovra all'autorità giudiziaria in termini di valutazione anche della fattibilità economica della proposta dell'imprenditore. Possibile anche la richiesta di concordato avanzata da un terzo, ma solo in presenza di condizioni di insolvenza e non di semplice crisi da parte dell'imprenditore.

Tuttavia, nel disciplinare la crisi di impresa, il Governo ha cercato di trovare soluzioni utili per modificare e aggiornare le norme vigenti ai nuovi bisogni del sistema economico e sociale del nostro Paese.

Viene ad essere abbandonato il concetto di fallito e fallimento, ovvero la morte civile dell'impresa; e ciò seguendo la tendenza oramai già consolidata in numerosi paesi per evitare quella negatività e quel discredito, anche personale, propri di quella definizione storicamente consolidata.

Vengono definite in modo non equivoco due nozioni.

La "crisi" che non equivale ad insolvenza, ma implica un pericolo ed evoca un alert.

La "insolvenza", una nozione già collaudata dalla giurisprudenza e dalla dottrina e che non era opportuno modificare rispetto all'attuale formulazione normativa.

Stiamo per assistere quindi ad un approccio innovativo, anche lessicale, per esprimere una diversa e nuova cultura per superare l'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nella vita di un'impresa, da prevenire, eventualmente da regolare, ma da non coprire con pubblico e manifesto discredito.

Tutto questo con la particolare attenzione che tale modifica terminologica non influisca sulla pretesa punitiva in presenza delle medesime condotte illecite.

Solo per memoria di chi vi parla, e sicuramente ripercorrendo notizie ed informazioni già a Voi note, vorrei e solo per titoli riassumere le novità salienti di questo provvedimento.

Niente fallimento, ma liquidazione giudiziale.

La procedura di liquidazione giudiziale sostituirà l'attuale disciplina del fallimento. Il dominus sarà il curatore, con poteri rafforzati.

L'accertamento del passivo sarà improntato a criteri di snellezza, trasparenza e concentrazione.

Allerta per prevenire la crisi.

Per anticipare l'emersione della crisi d'impresa e facilitare una composizione assistita, verrà introdotta una fase preventiva di allerta che potrà essere attivata direttamente dall'imprenditore, dai suoi organi gestori, dai Sindaci, dai Revisori o d'ufficio dal tribunale.

In caso di procedura su base volontaria, l'imprenditore (sceglierà l'organismo di composizione) avrà sei mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori.

L'imprenditore che attiverà tempestivamente l'allerta o si avvarrà di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali – non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati

e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali.

Regole processuali semplificate.

In caso di sbocco giudiziario, si adotterà un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza: priorità alla continuità aziendale, purché funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e la liquidazione giudiziale come *extrema ratio*.

Incentivi per la ristrutturazione dei debiti.

Il limite del 60% dei crediti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere eliminato o quantomeno ridotto. In generale, si punta a incentivare tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi.

Insolvenza gruppo di imprese.

Viene prefigurata una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle società del gruppo. (Se più imprese del gruppo si trovano in crisi, sarà possibile presentare una sola domanda per l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo o la liquidazione giudiziale).

Intervenire in maniera organica su una disciplina datata e risultata sempre più incapace di risolvere i problemi della crisi d'impresa e trovare un nuovo e più equo equilibrio tra gli interessi in gioco e contrapposti che si trovano nelle procedure concorsuali oramai era divenuta una necessità.

Quante volte è occorso che a fronte di una crisi d'impresa, di una procedura concorsuale siano conseguite a pioggia altre crisi delle imprese a loro volta creditrici della prima e quante volte abbiamo visto scomparire posti di lavoro ed opportunità di ripresa e di riabilitazione imprenditoriale, perché mancavano norme che potessero consentire la gestione di tali fasi.

Auspichiamo che il Governo, con l'aiuto della Commissione Rordorf, possa farci crescere guardando in avanti.

Adesso passo la parola ai relatori della tavola rotonda, iniziando dal Dott. Nardecchia, che ci parlerà delle novità previste nella riforma sul concordato preventivo e concordato in continuità.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA

Indubbiamente la riforma è incentrata sul tema dell'allerta, di cui ha parlato prima il Presidente Mariconda. È una scommessa essenziale per la continuità, perché dalla prima riforma del 2005 abbiamo visto il pendolo oscillare un po' furiosamente da una parte e dall'altra, nel senso che all'inizio del percorso, nella fase delle riforme del biennio 2005-2007, sono prevalse istanze privatistiche, culminate nella successiva novella del 2012, con il concordato in bianco, e poi a fronte dei risultati, che non sono

stati così rispondenti a quelle che erano le aspettative, il pendolo è tornato indietro con delle controriforme, che hanno stretto le maglie del concordato.

Da operatore del diritto credo nessuna legge fallimentare, ma neanche la migliore del mondo, potrà mai operare il miracolo di far vivere quello che è morto; per cui ben venga l'esperimento dell'allerta, perché è quella la riforma che potrà davvero dare nuova vita al concordato. Non credo che la riforma stringa le maglie al concordato preventivo, anzi, se funzionerà, le allargherà a dismisura, perché il concordato preventivo può funzionare se vi è una tempestiva emersione della crisi. E questo in quanto qualsiasi normativa è inutile, se la continuità la facciamo quando siamo già stracotti, insolventi e non abbiamo più alcuna possibilità di sopravvivere, per cui tale strumento diventa sovente soltanto un espediente per non pagare il 20% ai chirografi. Quindi io sono ben contento e ben convinto di questa riforma, proprio perché tocca il nodo vero di qualsiasi riforma fallimentare, che è l'emersione della crisi e quindi la salvaguardia dei profili economici, che in questo campo sono dominanti rispetto a quelli giuridici. Poi ci si potrà mettere d'accordo se devono essere pagati prima alcuni privilegiati o alcuni chirografari, se e come vanno distribuite le risorse, ma se le risorse non ci sono, c'è poco da discutere. Per cui è una scommessa, in cui dobbiamo tutti credere, perché davvero potrebbe segnare una rivoluzione copernicana in questo Paese, per l'economia della crisi, per l'economia delle imprese in crisi.

Certo è una scommessa, che risiede su tanti fattori: innanzitutto sulla professionalità degli OCC, perché è chiaro che in questo caso una larga fetta del successo o dell'insuccesso sarà sulle spalle di tali organismi, perché, una volta che si è scelto, a mio avviso correttamente, di non far entrare immediatamente la crisi d'impresa nei Tribunali ma di tenerla fuori (un po', come veniva ricordato, sul modello francese), è chiaro che questi OCC devono essere in grado di gestire in maniera professionale questa crisi, di accompagnare il debitore nella giusta soluzione della crisi d'impresa. Questa composizione un po' singolare, ma che è chiaramente collegata anche al modello francese della tripartizione dell'OCC, sarà anche quella un oggetto fondamentale di questa crisi. Vedo in maniera molto positiva il fatto che sia ancorata alla Camera di Commercio: era ed è essenziale evitare il forum shopping dell'OCC, perché è chiaro che, una volta che non si fosse individuato con attenzione un unico soggetto, ma si fosse lasciato al debitore la libertà di scegliere dove andare, avremmo visto il fiorire di una molteplicità di OCC, con una probabilità assai scarsa di poter ottenere un elevato ed uniforme standard professionale di questi soggetti, che rappresentano uno dei pilastri, su cui viene ad essere fondata la riforma.

Passando poi in maniera molto veloce al concordato preventivo, la riforma è vasta: da una parte viene esaltata la continuità come soluzione rispetto alla liquidazione, perché uno dei principi fondamentali è quello appunto della prevalenza delle soluzioni, che favoriscono la conservazione dell'azienda, fermo restando la prevalenza degli interessi dei creditori pur sulla continuità di impresa, per cui la loro miglior soddisfazione rimarrà una valenza prioritaria rispetto a quella della conservazione.

La legge, a mio avviso, si è fatta carico di sciogliere alcuni dei principali nodi

interpretativi del concordato con continuità aziendale. Parlo, ad esempio, del trattamento dei creditori privilegiati, quindi della possibilità di un loro pagamento dilazionato, che la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile nel concordato liquidatorio, non essendosi ancora espressa nel concordato con continuità aziendale, dove invece la norma sembrava non consentire tale ampliamento, alla luce del fatto che era espressamente previsto che questa dilazione dovesse essere limitata ad un anno. Il legislatore delegato sarà chiamato a stabilire chiaramente quale sia la portata di questa dilazione e quindi quale sia anche il corrispondente diritto di voto; perché anche qui le difficoltà interpretative erano tante, perché vi era chi riteneva che in quel caso il creditore potesse votare per intero e chi, invece, riteneva che il creditore dovesse votare per quella parte non soddisfatta integralmente, il che oltre ad imporre dei complicati calcoli economico-matematici per andare a comprendere quale fosse la parte degli interessi non soddisfatta prontamente, concedeva il voto a quel creditore per una frazione spesso insignificante, soluzione quest'ultima, a mio avviso, profondamente ingiusta, perché sostanzialmente si rendeva del tutto influente il voto del creditore privilegiato che andava a votare per una percentuale ridicola e quindi non tale da poter influire effettivamente sull'esito della votazione pur a fronte di una dilazione piuttosto significativa.

Altro elemento importante è quello relativo alla definizione dei cosiddetti concordati misti. Tutti noi sappiamo che assai raramente un concordato con continuità, si presenta come un concordato con continuità pura, nel senso che a fianco alla continuità diretta non vi è sempre anche una parte liquidatoria, perché è di tutta evidenza che, se si è arrivati in Tribunale, si ha necessità di ristrutturare e quindi di dismettere degli asset, che non sono strategici, rispetto a quello che è la scelta del core business della società. Con una scelta corretta, il legislatore delegante ha individuato nel criterio della prevalenza, criterio che a Monza seguiamo da anni, il criterio per valutare se un concordato è un concordato liquidatorio o un concordato in continuità, nel senso che, anche qui, avendo come prioritario l'interesse dei creditori, si ritiene che su quello bisogna andare ad operare quella scelta; quindi se i creditori vengono ad esser soddisfatti in misura maggioritaria dalla liquidazione degli asset non attinenti all'azienda, in quel caso non si può parlare di concordato con continuità. Concordato con continuità che ricorrerà tutte le volte in cui, invece, i creditori vengono a essere soddisfatti in misura maggiore o dai flussi derivanti dalla continuazione dell'attività o dal corrispettivo della cessione o del conferimento dell'azienda; lo stesso discorso va infatti fatto valere anche nell'ipotesi in cui il concordato misto non si presenti nella sua forma classica, cioè di concordato con continuità diretta accompagnato da una dismissione di asset immobiliari non pertinenti alla continuazione dell'impresa, ma come un concordato misto che veda cessione di azienda e cessione di asset non facenti parte dell'azienda, perché anche in quel caso si può parlare di concordato con continuità, ove i creditori vengano a essere soddisfatti in misura maggiore dalla liquidazione e dalla vendita degli asset aziendali.

Il legislatore ha anche, finalmente, sciolto l'annoso dilemma, affitto sì, affitto no, affitto

prima, affitto dopo, affitto durante, che ha appassionato i giudici italiani e anche gli operatori, perché come ben sapete la dizione dell'art. 186 bis in qualche modo lasciava intendere a molti che non fosse possibile ritenere un concordato con continuità diretta, ipotesi in cui l'affitto fosse stipulato prima dell'ammissione o addirittura prima del deposito della domanda e quindi la società entrasse in concordato, in procedura, già con un affitto d'azienda in essere. Giustamente il legislatore ha privilegiato il profilo oggettivo, già rilevante nella scelta originaria del 2012, dove nel concetto vasto di continuità aziendale si fa entrare sia la continuità diretta, sia la continuità indiretta, sia in ipotesi di cessione che nell'ipotesi di conferimento. La scelta è stata fatta lì, cinque anni fa, quando si è sganciato il concetto di continuità da quello di titolarità soggettiva dell'impresa, e quindi il legislatore correttamente ha poi portato a conseguenza quella che era la scelta originaria, ampliando il concetto di affitto a prescindere dal momento in cui questo affitto veniva ad essere effettuato e quindi in questo caso anche questo sarà un elemento che porterà sicuramente degli elementi di chiarezza e di efficacia delle norme.

Se questi tre sono gli elementi, che attengono in maniera specifica alla disciplina del concordato con continuità aziendale, è ben vero che tutte le altre norme relative al concordato preventivo comunque hanno dei riflessi rilevanti, perché non dimentichiamo, e la Cassazione ce lo ha ripetuto, il concordato con continuità aziendale non è un istituto autonomo, è una forma, una tipologia di concordato preventivo e quindi, se queste sono le specifiche indicazioni del delegante dei principi della legge delega attinenti in maniera precipua al concordato con continuità aziendale, ad esso si applicheranno anche tutte le altre riforme che riguardano il concordato preventivo, proprio perché il concordato con continuità aziendale è semplicemente un tipo di concordato, che si differenzia semplicemente, in origine per il piano, oggi anche per la proposta, perché come ben sappiamo la proposta di concordato in continuità aziendale può prevedere il pagamento dei creditori in misura inferiore al 20%.

Il concordato liquidatorio nella prima versione della riforma era stato soppresso poi è riemerso in una versione molto ridotta, perché è necessario che il debitore metta un qualcosa di più; quindi non è sufficiente che il concordato liquidatorio si presenti nella sua versione attuale e sempre eterna del concordato per cessione di beni, in cui il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i beni, ma è necessario che ci sia un surplus, un apporto esterno di un soggetto che aumenti il valore del patrimonio del debitore, fermo restando la valenza necessaria di offrire ai creditori chirografari almeno il 20%.

Un profilo di particolare interesse per la platea è quello della prededuzione in favore dei professionisti, che abbiano supportato il debitore nella relazione della domanda, del piano, della proposta, che abbiano redatto le attestazioni, etc. È stato uno dei temi più rilevanti negli ultimi anni, perché, con l'introduzione del concordato in bianco, si è rotto quel necessario collegamento fra apertura di una procedura concorsuale e il riconoscimento della prededuzione, che è uno degli effetti naturali della prededuzione collegata alla consecuzione di procedure, perché si aveva un collegamento naturale

dato dal fatto che vi era una procedura concorsuale aperta con l'ammissione e poi il fallimento. Indubbiamente il concordato in bianco ha un po' messo in crisi tutti questi principi, perché spesso si ha un deposito di una domanda e poi si fallisce, senza che ci sia un'apertura di una procedura concorsuale e questo è stato un po' il nodo più delicato nel riconoscimento della prededuzione ai professionisti, perché spesso molti Tribunali hanno deciso di negarla, non ritenendo che vi fosse nel momento del deposito della domanda, spesso magari neanche seguito dal deposito di un piano, un qualche momento di effettiva utilità e interesse per i creditori del fallimento, che si vedevano gravati di ingenti crediti in prededuzione.

La Cassazione, invece, è stata dal 2014, tetragona nell'opposta interpretazione, cioè nel ritenere che comunque già la stessa proposizione della domanda di concordato in bianco fosse comunque, di per se stessa, di una qualche utilità futura per i creditori e che quindi ai professionisti, che avevano collaborato con il debitore, dovesse essere riconosciuta la prededuzione a prescindere dall'esito della domanda. Credo che la soluzione della legge delega sia equilibrata, nella parte in cui va ad ancorare il riconoscimento della prededuzione successiva ad un preventivo vaglio giurisdizionale, che è quello dell'ammissione, perché una volta che effettivamente l'ammissione ci sia, si ha anche una ragione oggettiva e quindi una valutazione positiva di quel piano e di quella proposta; ci sono tutti i requisiti di legittimità della domanda e di potenziale utilità per i creditori per riconoscere a quel creditore professionista una successiva prededuzione, a prescindere dal successivo esito della procedura, salvo che la revoca dell'ammissione o il diniego dell'omologa sia direttamente ricollegabile ad un'inadempienza contrattuale del professionista, il che non attiene tanto al profilo del riconoscimento della prededuzione quanto piuttosto a quello relativo al diritto al compenso.

Vi ringrazio dell'attenzione.

GENNARO ROSARIO

Ringrazio il Dott. Nardecchia per il suo intervento. A questo punto passo la parola Dott. De Bortoli Nerio, chiedendogli di parlarci dell'esercizio provvisorio. Nella novellata liquidazione giudiziale non parliamo più di fallimento però.

DE BORTOLI NERIO

Buongiorno. Ringrazio Roberta per avermi invitato e Rosario.

Mi trovo nella condizione ottimale, considerato l'intervento precedente della Presidente Mariconda, che dice che probabilmente dopo 6-7-9 mesi di procedure di allerta, ci saranno pochi concordati preventivi. I dati statistici ci dicono che di tutti i concordati preventivi, finora non portati a termine, che sono stati omologati, molti sono ineseguiti e si discute se risolverli. Ritengo, quindi, che la posizione della Presidente Mariconda sia molto ragionevole e non credo molto alle misure d'allerta.

Ma riconsidero anche l'intervento del Sindaco, che fa presente le agevolazioni che intende accordare alle startup io gli direi di più, non solo al signor Sindaco, ma ai

Sindaci della circoscrizione, ai Sindaci dell'area: considerare, ad esempio, tutti i beni immobili, che ogni fallimento ha sparpagliati in tutti i comuni. La questione del credito edilizio va ristudiata, cioè la crisi dell'impresa è una crisi anche di sistema del paese, perché se non ci sono norme regionali o intercomunali, per la gestione di questi metri cubi, questi immobili non vengono venduti, perché forse hanno una capacità edificatoria troppo piccola. Bisognerà che anche i comuni di una regione o della città metropolitana ridiscutano e si accordino su tutti i crediti edilizi. Per cui la gestione della crisi, quando il Sindaco dice porta tristezza, sì è vero, ma c'è un gran lavoro per tutti, anche per la Pubblica Amministrazione, che ha imparato in questi giorni a usare la legge fallimentare.

Il Comune di Livorno ha chiesto il concordato preventivo, già omologato. Il Comune di Roma anche, ma ecco cosa vuol dire un concordato preventivo per l'ATAC: un miliardo e 200 milioni, 500 milioni di avanzo al Comune di Roma; la proposta di concordato dovrà dire o che dà tutti i 500 milioni al Comune di Roma o che ne dà meno, e quindi c'è il rischio di una perdita e di un dissesto del Comune di Roma. E i nostri colleghi revisori dei conti, che hanno verificato le municipalizzate e le partecipate, da oggi cosa diranno nel prossimo bilancio? L'intera categoria ed il nostro Presidente Nazionale dovrebbero pensarci un po', perché le cose sono note da 12 anni.

Io 12 anni fa chiesi a Massimo Cacciari, vengo da Venezia, di controllare le 44 partecipate. Erano tutte in deficit. Dopo un po' mi chiama il direttore generale e mi dice "Nerio lascia stare, non si può toccare". Questa è la situazione del nostro paese; non parliamo poi del sistema sanitario, pertanto la materia per affrontare la crisi, non solo nel privato, ma anche nel pubblico c'è.

Il Dott. Pessina ha prima detto che, come Cassa Nazionale, pensiamo ai beni reali. Attenzione, perché chi non fa innovazione oggi o non l'ha iniziata due/tre anni fa, è destinato sicuramente a saltare, perché si è provato che la crisi del nostro paese deriva da due motivi: mancanza di innovazione e paese vecchio che non consuma.

Per cui va bene la commissione Rordorf, ma, se noi non ci mettiamo del nostro, è finita.

Il Convegno da voi realizzato a Napoli è stupendo: il "Nuovo Manager" questo è il concetto. Noi siamo imprenditori, non siamo dei gestori, noi vendiamo e basta, perché la legge fallimentare dice di vendere e distribuire; ma non è questo il ruolo che noi dovremmo avere.

L'art. 104 della legge fallimentare sull'esercizio provvisorio ha solamente una riga nella riforma. Sono veramente fortunato, perché non c'è niente da discutere. Avete già visto con gli interventi della Dott.ssa Paluchowski e del Dott. Nardecchia quali sono i problemi, che il Concordato Preventivo pone.

Dal momento in cui viene aperta la procedura con la nomina del pre-commissario, noi possiamo avere un 182 quinquies comma 3 (finanza urgente). Chi decide? Il debitore furbo opta per il comma 3, perché in tal caso non gli serve l'attestatore; in quanto il ruolo dell'attestatore è rivestito dal commissario o pre-commissario, quindi noi diventiamo in quel momento dei soggetti in grado o meno di dimostrare la propria

capacità professionale. La nostra categoria dovrebbe porsi tale domanda, visto che siamo entrati nei Tribunali come soggetto, migliore al momento, per la gestione della crisi, anche se al Sud ancora ci sono ancora alcune nomine di avvocati.

L'Unione Giovani può cogliere questa opportunità intelligente e sviluppare una categoria di Manager specializzati nella gestione della crisi, e se la deve prendere, non più nel concordato preventivo, che per me ha già avuto un taglio, ma nel fallimento con l'esercizio provvisorio con cui si possono fare tantissime cose.

Tanti sono i settori che ormai sono stati interessati dall'esercizio provvisorio, ve li elenco così vediamo quanti sono e quanti potrebbero essere: 1) società sportive; 2) situazioni ambientali a rischio; 3) società di trasformazione di prodotti agricoli, che devono ultimare tutta la produzione; 4) villaggi turistici; 5) alberghi; 6) società produttive con commesse da ultimare; 7) collezioni dell'abbigliamento. Secondo voi una società in difficoltà deve solo fare l'ultima collezione oppure deve già avere in lavorazione il campionario di una stagione e lo studio della successiva? Perché oggi mi trovo ad essere pre-commissario di un'azienda, che ha una collezione pronta autunno-inverno già in ritardo. Ho chiesto se fosse già pronto campionario primavera-estate c'è e fosse in programmazione studio dell'autunno inverno 2018. Lo sta approntando. Per dirvi quanto lavoro c'è, più che nel concordato preventivo. Però noi dovremmo anche capire e comunicare al Tribunale cosa sappiamo fare, in quale settore possiamo meglio intervenire, perché nessuno può essere bravo in tutti i settori. Questo è un messaggio positivo per i più giovani: mi specializzo su questi due tre settori, perché poi il giudice delegato oppure la sezione fallimentare mi metta alla prova. Non si può dire di essere specializzati nella gioielleria, dove si devono conoscere tutti i passaggi, tutto ciò che si deve fare, perché i dipendenti non portino via le briciole d'oro, se non conosco effettivamente tutti i meccanismi del settore. Questa conoscenza delle imprese noi a volte l'acquistiamo nell'esercizio dell'attività di sindaci o come professionisti, quindi direttamente dalla clientela. Dimostrando alla sezione di essere esperto in un determinato settore, la crisi assume un taglio molto più veloce.

Andiamo avanti con l'elenco dei settori in cui l'esercizio provvisorio è obbligatorio: 8) istituti di sorveglianza; 9) case di cura; 10) società di progettazione industriale.

Non hanno mica progetti a 15 giorni. Hanno progetti a 3 anni e tutto questo valore immateriale non può essere disperso e, se andiamo nel concordato preventivo, è alto il rischio di lasciare in mano queste attività al debitore, con i segreti che lui si tiene, dicendoci solo quello che vuole. Fermo restando il costo di queste procedure per la redazione del piano. O noi colleghi riduciamo questi consigli di fare il ricorso al 161, sesto comma, e poi vediamo come va, perché sappiamo che la Cassazione ha detto che tutte queste spese in prededuzione verranno pagate, o ne usciamo al più presto possibile, oppure noi passiamo per essere una categoria che vive sulla crisi. Bisogna vivere sulla crisi, ma tirandola fuori, bisogna produrre, dobbiamo dare un servizio, perché fare un piano vuol dire lavorare molto. Ma perché devo far lavorare tutti gli altri, quando il Curatore può prendersi i propri professionisti e farsi lui il piano? Mi pare più serio, più trasparente, senza un conflitto di interessi, che l'imprenditore

debitore ha sempre, sotto il controllo del Tribunale o del Giudice Delegato; questo lavoro che fa un Curatore mi sembra anche più utile nei confronti dei fornitori e dei clienti. A volte capita che qualche cliente comunica al Commissario che la storia dell'imprenditore non è mica come descritta ed esposta nella 172. Non è così, per cui sarebbe bene valutare quanto indicato, visto che poi bisogna prendere per mano questa crisi e quando arriva il liquidatore giudiziale non può far altro che vendere con delle stime artificiali e pertanto poi si pone problema e si fanno i Convegni sulle risoluzioni del concordato preventivo per inadempimento.

Invece, con l'esercizio provvisorio, procedura difficile (anche per l'impegno delle relazioni ogni tre mesi ed il contatto diretto con il comitato dei creditori), il risultato quasi sempre è definito migliore di un buon concordato. Ma anche il debitore, se fosse intelligente, come molte volte non lo siamo noi, punterebbe sull'esercizio provvisorio, perché ha il governo ancora dell'impresa con un Curatore. Se poi il mercato, invece di fare la 163 bis (un'offerta concorrente), fa un concordato fallimentare, non ha fatto altro che svolgere il suo ruolo di imprenditore, che aveva un'azienda, che non era più sua perché piena di debiti, e i professionisti, che lo hanno consigliato già nel ricorso fornendo i dati della potenzialità dell'esercizio provvisorio, farebbero una bellissima figura e avremmo risparmiato per quella procedura trecento, quattrocento o cinquecentomila euro di compensi persi, che invece sarebbero ben graditi da parte dei fornitori.

Il decreto, che autorizza l'esercizio provvisorio, secondo me, andrebbe emesso dopo due tre giorni e non con la sentenza dichiarativa di fallimento, perché questo consentirebbe al Curatore di interrompere e di sospendere tutti i contratti e di avere mano libera su tutti (lavoratori che altrimenti nel preventivo mi costringono a spendere 6.000 euro per risolvere alcuni, ecc). Questa è una figura di manager, che capisce l'azienda ed il settore; se invece noi siamo dell'avviso che dobbiamo vendere e siamo contenti che non ci sia più la parola fallimento, perché si parlerà di liquidazione per non offendere la persona, la soddisfazione resta parziale. Invece dobbiamo essere contenti perché vogliamo questo lavoro e ritengo che sia un dovere da parte delle Unioni Giovani anche locali ma soprattutto quella Nazionale, che mi pare sia la più viva, la più vicina, perché questo è un mercato da prendere.

Facciamo l'ipotesi del concordato preventivo che deve cedere un ramo di azienda. È più facile venderlo nel concordato preventivo o con l'esercizio provvisorio? Non avrei dubbi. Anche perché, qualora oggi trovassimo un'azienda con un progetto di innovazione iniziato, che ha bisogno continuamente di spendere giornalmente per implementarlo, pensate che sia facile cedere un ramo di azienda per un'azienda interconnessa? Non è per nulla facile, perché un'azienda interconnessa implica che tutti i reparti sono collegati e che la produzione è collegata all'istante con i consumi. Noi dobbiamo prepararci sul discorso dell'innovazione, che l'azienda ha fatto, perché non possiamo farci cogliere impreparati. È anche vero che ci sono oggi pochissimi tecnici in grado di valutare questa realtà immateriale; possiamo trovarli solamente presso altre aziende e portarli nel nostro caso. Non ci sono neppure principi e criteri,

a dire la verità, per valutare, però, se ci capita un incarico di questo tipo, dovremmo pensare cosa andiamo a dire. Oggi si scarica sull'attestatore.

Su temi come questo dell'innovazione il Consiglio Nazionale è assente. Questo è il campo di lavoro da valutare, secondo me, che sono stato dell'Unione Giovani ed ho avuto il piacere di essere qui 12 anni fa ed anche oggi.

Ma allora l'esercizio provvisorio può essere veramente una procedura competitiva ed alternativa a tutte queste altre procedure (182 bis; 182 ter; 182 quater per tipo di socio, 182 quinquies per la finanza urgente; 182 septies; 186 bis)? Qualche volta l'imprenditore, che va in concordato preventivo, sbaglia anche procedura, perché ha dei contorni che poi si trova, ad esempio, con il 182 quinquies, terzo comma, e corre il rischio di trovarsi nel 182 quater.

Credo che con 92 euro e un'istanza di fallimento in proprio con un progetto di continuità e di esercizio provvisorio, in tre o dieci giorni, si possano salvare molti valori delle nostre aziende, che probabilmente anche con le procedure di allerta si perderanno, perché l'impresa non la puoi controllare più di tanto, perché il mercato non te lo permette, quindi o la prendi per mano prima per cui i tempi si accelerano e, secondo me, avremo qualche risultato migliore e una categoria più brava e professionale.

Grazie.

GENNARO ROSARIO

Grazie Dott. De Bortoli. Passo la parola all'Avv. Giorgio Corno, che ci parlerà, invece, del concordato fallimentare sempre in seno alla novellata liquidazione giudiziale.

CORNO GIORGIO

Prime riflessioni sulle possibili modifiche della disciplina del concordato liquidatorio giudiziale¹.

Il ddl in esame dedica al concordato liquidatorio giudiziale le seguenti disposizioni:

Art. 7. (Procedura di liquidazione giudiziale) ... 10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a: [...] d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo

Art. 3. (Gruppi) ... 3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti: [...] d) la disciplina di eventuali proposte

¹ Le riflessioni che seguono traggono spunto, oltre che dall'esperienza professionale dell'esponente – avvocato presso il Foro di Monza – anche dai seguenti contributi dottrinali: AA.VV., Manuale (breve) di diritto fallimentare, Milano, 2017; Arato, La riforma organica delle procedure concorsuali nel disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf, in Cagnasso – Panzani, Trattato delle procedure concorsuali, Torino, 2016, III; Fabiani, Di un ordinato ma timido disegno di legge delega sulla crisi di impresa, Fall. 2016, 261; Ferro, Ddl crisi d'impresa: la nuova procedura di concordato preventivo nel testo approvato alla Camera, in www.pluris.it, Quotidiano, 27 marzo 2017; Stanghellini, La crisi d'impresa fra diritto ed economia, Bologna, 2006, 356 ss; Stanghellini, Proposta di concordato, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, vol. II, Bologna, 2007, 1946 ss.; Zanichelli, Il futuro (possibile) del concordato liquidatorio, in www.dirittobancario.it, maggio 2017.

di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).

Tali modifiche si collocano all'interno di quelle previste per la disciplina della liquidazione giudiziale e sono destinate – ove il ddl divenga legge – a modificare la disciplina del concordato fallimentare (artt. 124 ss. LF), che, tuttavia, sarà per lo più confermata.

Il concordato liquidatorio giudiziale, modificato significativamente dalla riforma del 2006, ha lo scopo, anche successivamente alla attuazione dei principi sopra descritti e contenuti nel ddl, di consentire la prosecuzione e il salvataggio di imprese ancora vitali; la redistribuzione delle perdite fra i creditori; la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, destinando risorse pubbliche allo svolgimento di altre attività; il rientro in bonis del debitore.

Ove il ddl venga approvato e attuato dal legislatore delegato, la disciplina del concordato liquidatorio giudiziale presenterà alcuni elementi di discontinuità rispetto alla attuale disciplina del concordato fallimentare.

Il primo è di carattere terminologico: il legislatore ha sostituito il termine “concordato fallimentare” con “concordato liquidatorio giudiziale”, in linea con il principio sancito all'articolo 2 1) lettera a) del ddl, che dispone:

Art. 2. (Principi generali) 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: [...] «a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale».

Il secondo elemento di discontinuità riguarda le condizioni per la presentazione della domanda di concordato liquidatorio giudiziale da parte del debitore. In particolare, se da un lato il ddl conferma la legittimazione ad agire del fallito² – come pure quella di terzi –, il ddl impone al debitore di apportare risorse “che incrementino in modo apprezzabile l'attivo”, applicando un principio in parte simile a quello previsto dal ddl con riguardo al concordato preventivo liquidatorio³.

Spetterà al legislatore delegato, ove il ddl venga approvato, decidere se l'incremento ora indicato debba essere determinato in una percentuale fissa rispetto all'attivo disponibile⁴ oppure se debba essere lasciata al tribunale la valutazione, caso per caso, se l'incremento dell'attivo sia apprezzabile o meno.

Personalmente ritengo che l'introduzione della prima soluzione potrebbe creare barriere all'utilizzo del concordato liquidatorio giudiziale e all'ottenimento dei benefici che esso comporta e, di conseguenza, vedrei con un occhio di maggior favore una soluzione che lasci al tribunale una valutazione caso per caso.

² Il ddl non dice niente sulle società cui il fallito partecipi o società sottoposte a comune controllo, anche se non vedo ragioni per escludere che quanto previsto ora dal 124 venga confermato.

³ Con la differenza che nel concordato preventivo liquidatorio non è richiesta una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografi del 20%.

⁴ In linea con quanto accaduto, ad esempio, per le azioni revocatorie di cui all'art. 67, I co. n. 1 LF.

⁵ Cass. 22 marzo 2010, n. 6904.

Il ddl conferma la legittimazione di terzi (e, quindi, anche creditori) a presentare una domanda di concordato liquidatorio giudiziale, anche contro la volontà del debitore, ribadendo, pertanto, l'esclusione del monopolio del debitore nella presentazione della domanda di concordato, prevista dalla normativa fallimentare del 1942.

Anche a seguito della riforma, pertanto, i terzi potranno ingerirsi legittimamente in una crisi altrui, nell'interesse generale⁵, vuoi come assuntori del patrimonio del debitore, vuoi come partecipi del processo di ristrutturazione, sottoscrivendo aumenti di capitale, prestiti obbligazionari convertibili oppure prendendo parte a operazioni di fusione o operazioni straordinarie.

Per incentivare il loro intervento, il ddl consente ai terzi, a differenza del debitore, la possibilità di proporre un concordato liquidatorio giudiziale senza apportare "risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo".

Vantaggio che si aggiunge a quelli previsti attualmente dalla disciplina del concordato fallimentare, che consente ai terzi di proporre la domanda di concordato liquidatorio giudiziale in ogni momento, al contrario del debitore⁶; come pure di formulare un'offerta anche solo ai creditori concorsuali, escludendo quelli non ancora divenuti concorrenti, ovvero i creditori che non si siano insinuati al passivo.

La scelta operata dal ddl - in linea con quella del legislatore della riforma del 2006 per il concordato fallimentare - è finalizzata allo sviluppo di un mercato delle imprese insolventi, ma ancora in grado di generare assets, che proseguono la loro attività a seguito dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio o grazie a un contratto di affitto di azienda; e a incentivare⁷ la liquidazione unitaria del patrimonio del debitore da parte di terzi⁸ e, quindi, l'espansione del mercato dei concordati liquidatori giudiziali - come già accaduto per i concordati fallimentari, soprattutto quando le procedure fallimentari riguardavano imprese dichiarate fallite prima dell'entrata in vigore della riforma del 2015 che ha notevolmente contenuto la portata delle azioni revocatorie fallimentari nei confronti degli istituti di credito.

La normativa ora descritta renderà, a maggior ragione, legittime le aspettative di ottenere un vantaggio economico da parte dei terzi che utilizzano tale strumento.

Tale vantaggio, tuttavia, dovrà, anzitutto, essere ragionevole, e non potrà pregiudicare l'interesse del debitore a non vedersi abusivamente spogliato del suo patrimonio. Fattispecie che la giurisprudenza ha riconosciuto laddove il terzo presenti domanda di

⁶ Il debitore, come noto, deve formulare la sua proposta in una finestra temporale ben definita. Norma introdotta al fine di evitare condotte opportunistiche.

⁷ Non a caso, del resto, il ddl fa riferimento non solo alla "disciplina" ma, altresì, agli "incentivi" per le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori terzi e del debitore.

⁸ La cassazione, non a caso, definisce il concordato fallimentare come "strumento di investimento". Si veda Cass. 22 marzo 2010, n. 6904.

⁹ Cass. 29 ottobre 2013, n.24359; Cass. 29 luglio 2011 n. 16738; Cass. 10 febbraio 2011, n. 3274; Cass. 22 marzo 2010, n. 6904; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3327.

¹⁰ Approvazione incentivata dal meccanismo del c.d. silenzio assenso in sede di espressione del voto da parte dei creditori

¹¹ L'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) espressamente tutela il debitore rispetto ad illegittimi e non giustificati spopolamenti del proprio patrimonio.

ammissione alla procedura di concordato per acquisire dei beni a un valore sensibilmente inferiore rispetto al valore della totalità dei debiti⁹, nonostante l'approvazione della proposta da parte dei creditori¹⁰.

L'interesse del terzo, parimenti, non potrà prevalere su quello del debitore, in presenza di proposte di concordato concorrenti che consentano risultati equivalenti per i creditori, anche alla luce dei principi stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo¹¹.

Grazie.

GENNARO ROSARIO

Probabilmente la delega avrebbe potuto prevedere qualcosa in più che magari disciplinasse anche il flusso informativo, che il Curatore può trasmettere all'esterno, proprio per invogliare anche l'interesse di strutture, che operano in investimenti in attività.

CORNO GIORGIO

Su questo tema ritengo che il silenzio del ddl non sia idoneo ad arrecare grandi pregiudizi.

Moltissimi Tribunali italiani – e, fra questi, in primis, quello di Monza – seguono una prassi ormai consolidata, mutuata da quella relativa alle acquisizioni di partecipazioni sociali, aziende o rami di aziende, pur adattata al contesto nel quale si opera, e che prevede l'intervento attivo degli ausiliari del giudice e il controllo del tribunale.

In tal modo, i terzi interessati possono acquisire le informazioni, che necessitano, per valutare se effettuare o meno investimenti in aziende decotte ma che abbiano ancora un valore, ferma la prevenzione di abusi, lasciata alla competenza, alla professionalità e alla sensibilità degli ausiliari dei tribunali e dei magistrati che si occupano di crisi di impresa.

GENNARO ROSARIO

La ringrazio Avv. Corno. Ancora un intervento del Dott. De Bortoli, che voleva completare sull'esercizio provvisorio.

DE BORTOLI NERIO

Con il progetto di essere autorizzato all'esercizio provvisorio il debitore si prepara il concordato fallimentare. Se un imprenditore ha questo progetto a medio termine, probabilmente pensa all'eventuale concordato fallimentare, con il vincolo del limite di questo anno.

Ho avuto la fortuna di essere stato chiamato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e ho riferito quali potrebbero essere le misure premiali. È dimostrato statisticamente che su 100 euro di crediti fiscali l'Agenzia delle Entrate ne ha incassati 5, quindi il 5%.

Una misura premiale, per colui che ottiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio,

potrebbe essere il mancato pagamento di sanzioni e interessi moratori. Magari pagasse tutte le imposte! Pensare ancora alla bancarotta semplice, per uno che ottiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e che mette in circolo l'azienda anche verso terzi, mi sembra fuori tempo, anche perché facciamo lavorare tutti i Tribunali; escluderla in certe situazioni, mi sembra ragionevole.

In questi ultimi tempi la maggior parte delle leggi penali prevedono che, se uno restituisce fino ad un certo importo il maltolto, il penale non c'è più.

Quanti sono i casi di cassa mancante? Si indichi un importo, che, se versato al Curatore, comporterà l'esonero dalla bancarotta fraudolenta.

Spetterà al gruppo di studio, che sarà chiamato a redigere le norme, capire che si può lavorare anche meno e anche meglio.

Grazie.

GENNARO ROSARIO

Interrompiamo per il coffee break.

GENNARO ROSARIO

Passo la parola al nostro Presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Fazio Segantini, moderatore della seconda tavola rotonda.

SEGANTINI FAZIO

Buonasera a tutti, buon proseguimento di serata!

Continuiamo con la seconda tavola rotonda di questo interessantissimo convegno, il cui tema sono le procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi, il ruolo dei sindaci e dei revisori e le relative responsabilità.

Mi piacerebbe, però, data la qualità dei relatori che abbiamo, cercare di fare un po' un excursus su tutta quella che è stata la genesi, che ha portato all'introduzione di queste norme, anche considerando il fatto che il Dott. Fontana e l'Avv. Sofia hanno avuto un ruolo molto importante nell'impostazione di quello che poi è stato il testo definitivo della legge delega.

Abbiamo già sentito, nel corso della prima parte del convegno, quelli che sono gli obiettivi strategici che questa legge delega si pone: l'efficienza e la celerità nella gestione delle procedure concorsuali e la continuità aziendale intesa come conservazione del bene azienda.

Quindi, per cercare di conservare il bene azienda, per cercare di valorizzare la continuità aziendale, abbiamo bisogno di una diagnosi precoce dello stato di crisi. Abbiamo sentito già che necessitiamo di una definizione dello stato di crisi come prospettiva possibilità del verificarsi dell'insolvenza, quindi il legislatore introduce queste procedure di allerta, di cui ci parleranno i nostri relatori.

Mi vengono degli interrogativi di fondo: quali sono le ragioni per cui dobbiamo dotarci di queste misure di allerta? Forse la risposta è già implicita di fatto in quello che abbiamo detto finora.

E, soprattutto, il nostro ordinamento aveva effettivamente bisogno di questa disciplina? Se guardiamo quello che si è susseguito nelle riforme che la norma fallimentare ha avuto nel corso di questi ultimi anni, vediamo che sono già presenti dei modelli di gestione negoziale della crisi. Basti pensare ai piani di risanamento attestati (previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, alle modifiche, che si sono succedute nella procedura di concordato, di cui si è già parlato prima. E sono già presenti anche incentivi a chi sollecitamente cerca di addivenire ad una soluzione della crisi. Basti pensare, in alcuni dei casi visti prima, all'esenzione da revocatoria oppure all'istituto dell'esdebitazione, che premia l'imprenditore che si muove per tempo.

Quindi forse non c'era un vero e proprio deficit della norma; qualcosa nella norma c'era già. Se le norme esistenti non sono efficaci o non hanno portato il risultato, che si voleva raggiungere con quegli istituti, probabilmente si evidenzia un deficit culturale, che sicuramente c'è a livello di imprenditorialità in Italia e forse purtroppo anche a livello delle professioni; quindi ben vengano le nuove norme, che adesso andiamo ad esaminare, però di pari passo ritengo che si debba fare un percorso anche

di formazione sia della classe imprenditoriale che della classe professionale.

Ecco un po' quello che diceva prima il collega De Bortoli nella ricerca di nuovi mercati e di nuove specializzazioni. Detto questo, vi presento i nostri relatori: abbiamo il dott. Roberto Fontana, sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Piacenza, l'avv. Annarita Sofia dell'area affari legislativi di Confindustria ed il dott. Alessandro Solidoro, dottore commercialista in Milano e consigliere nazionale del nostro CNDCEC.

Passo la parola al dott. Fontana, che ci presenterà un excursus di quello che è successo e di come siamo arrivati qua.

FONTANA ROBERTO

Le misure d'allerta sono una risposta al problema della ritardata emersione dell'insolvenza delle imprese.

In Italia se ne parla dal 2002-2003, perché quella relativa alle misure d'allerta era una delle parti più importanti e innovative del progetto della Commissione Trevisanato, che, mutuando l'istituto dall'esperienza francese, prevedeva l'introduzione di questo meccanismo volto a intercettare tempestivamente le situazioni d'insolvenza. Questa parte del progetto fu abbandonato per le forti resistenze soprattutto delle associazioni imprenditoriali incentrate essenzialmente sull'idea che le misure d'allerta potessero rappresentare un'ulteriore forma di dirigismo pubblico nel settore dell'economia e che l'autoregolazione del mercato fosse sempre in grado di assicurare una regolare emersione delle crisi d'impresa. Questa posizione di avversità all'introduzione di un meccanismo di prevenzione degli aggravamenti dei dissesti, fondato sul dovere di segnalazione degli indici d'insolvenza da parte degli organi sociali di controllo e di creditori istituzionali, trovò d'altro canto riscontro nel clima politico – ideologico prevalente in quel periodo.

Il fatto che oggi, trascorsi quindici anni, il Parlamento, almeno così parrebbe sulla base degli articoli di questi giorni del principale quotidiano economico italiano, si accinga ad approvare in un contesto di ampio consenso, compreso quelle delle più grandi associazioni imprenditoriali, una riforma della legge fallimentare, che tra l'altro introduce in Italia l'istituto delle misure d'allerta, sta ad indicare che probabilmente è maturato un profondo cambiamento nella percezione del problema e che il confronto sul tema è stato liberato da astratte rigidità ideologiche privilegiandosi tramite una concreta analisi funzionale la ricerca di soluzioni, che con equilibrio assicurino efficacia agli strumenti, che si vanno varando, e nel contempo fughino i timori di un impatto troppo incisivo rispetto alla fisiologica dinamica delle imprese che incontrino situazioni di difficoltà finanziaria.

Alla base di questo processo sta sicuramente la consapevolezza che il principale obiettivo enunciato con la riforma del 2006, ossia le procedure concorsuali ed in particolare il concordato preventivo come strumenti finalizzati principalmente alla conservazione degli assets aziendali, non si è realizzato: la quasi totalità dei fallimenti e la stragrande parte dei concordati preventivi intervengono quando non vi è più alcuna

attività aziendale in corso. Sta anche la consapevolezza che i livelli di soddisfacimento dei creditori nei fallimenti, ma anche nella quasi totalità delle procedure di concordato preventivo, sono catastrofici: nei fallimenti sono rarissimi i casi in cui si distribuisca qualcosa ai creditori chirografari e tra i creditori chirografari rientrano per incapienza patrimoniale anche gran parte dei creditori astrattamente titolari di crediti privilegiati come artigiani ed erario; quanto ai concordati preventivi da una ricerca in corso, alla quale partecipano varie università ed anche la Banca d'Italia, sta emergendo che nelle procedure aperte da cinque anni la percentuale media di soddisfacimento dei creditori chirografari effettivamente realizzata è attorno al 5%, circa un terzo della percentuale mediante promessa. Per avere un'idea delle dimensioni macroeconomiche del fenomeno, si consideri che, prendendo come riferimento le procedure concorsuali del solo Tribunale di Milano aperte in un solo anno, nell'ultimo quinquennio il passivo totale ammonta per ciascun anno tra i 4 e i 5 miliardi di euro per i fallimenti, tra 1 e 1,5 miliardi di euro per i concordati preventivi, valori ai quali vanno aggiunti quelli delle amministrazioni straordinarie. Di questi crediti destinati a rimanere, con poche eccezioni, quasi interamente o totalmente insoddisfatti la percentuale di quelli facenti capo ad Erario ed enti previdenziali varia di anno in anno tra il 30 e il 40%, un quarto è rappresentato dai crediti bancari e circa un quinto dai fornitori.

È evidente che, a fronte di esposizioni debitorie di queste dimensioni, non si profila semplicemente una lesione generalizzata dei diritti di credito, ma anzitutto un problema di stabilità del sistema delle imprese.

Le imprese fornitrici spesso sono medio piccole imprese che, a differenza ad esempio della banca che gestisce il ciclo finanziario del circolante dell'impresa, non possono cogliere gli indici d'insolvenza prima che si manifestino in gravi inadempimenti e anche di fronte a situazioni d'inadempimento, non trovandosi in posizioni di forza rispetto ai propri clienti, sono spesso costrette, per dare continuità alla propria attività, a proseguire le forniture nella speranza che si tratti di una difficoltà momentanea anche quando in realtà la situazione è già di grave dissesto con l'effetto poi di rimanere travolte o messe in crisi al momento del pieno manifestarsi di tale dissesto.

Nel 2015 il legislatore ha cercato di dare una risposta a tutto questo, introducendo per i concordati preventivi la soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari del 20%. Ma si tratta di un intervento che evidentemente non va alla radice del problema, producendo essenzialmente un effetto selettivo in sede di ammissione delle procedure di concordato preventivo.

La chiave di volta, per comprendere la causa della esiguità dei casi di apertura di procedura concorsuale con attività d'impresa ancora in corso e del bassissimo livello di soddisfacimento dei creditori, è rappresentata proprio dalla tardiva emersione dell'insolvenza.

Da una ricerca dell'Università di Bologna, basata sull'analisi degli ultimi cinque bilanci di 800 società ammesse alla procedura di concordato, è emerso che l'87% delle società presentavano una situazione d'insolvenza o comunque di altissima probabilità di fallimento almeno tre anni prima di essere ammesse alla procedura di concordato

ed una parte rilevante già cinque anni prima.

Se si va a guardare i dati relativi alle società fallite la situazione è ancora peggiore. Il fatto che i fallimenti paghino normalmente zero la maggior parte dei creditori ed il fatto che i concordati paghino così poco e molto lontano da quanto prospettato ha la sua radice nel fatto che normalmente l'emersione dell'insolvenza e l'adozione dei conseguenti strumenti avviene 3-4 anni dopo rispetto al momento in cui si sarebbe dovuto intervenire.

Questo è il nodo del problema.

Effetto della tardiva emersione dell'insolvenza, oltre allo svuotamento progressivo della garanzia patrimoniale e il conseguente mancato soddisfacimento o il soddisfacimento in misura minimale dei crediti, è anche l'alterazione del sistema della concorrenza, perché l'assenza di un sistema di rilevamento delle situazioni d'insolvenza consente la distorsione di una pianificazione di attività d'impresa su un arco temporale anche di più anni basata sul sistematico non pagamento di una parte dei debiti, a cominciare da quelli verso l'erario e gli enti previdenziali per passare poi via via a varie categorie di fornitori, con conseguenti politiche dei prezzi devastanti per le imprese concorrenti che, pagando regolarmente i propri debiti, sostengono costi più alti. A questo spesso fa seguito, in prossimità del manifestarsi conclamato del dissesto, il trasferimento di fatto dell'attività aziendale in capo a nuovo soggetto o il suo trasferimento di diritto, utilizzando strumentalmente l'istituto del concordato preventivo secondo un disegno già previsto ab origine. È proprio dalla denuncia di fenomeni di questo tipo, proveniente dalla base associativa, che è partita la correzione della posizione di Confindustria riguardo alla disciplina del concordato preventivo.

Altro effetto è l'impatto pesante sulla finanza pubblica, come dimostrano i dati prima riferiti relativi al solo Tribunale di Milano. Moltiplicando questi dati per dieci, ci si avvicina al dato su scala nazionale.

Tutto questo dimostra la necessità delle misure d'allerta.

L'esperienza ha dimostrato che lasciare l'iniziativa esclusivamente al debitore ed ai creditori non è sufficiente.

Quanto ai creditori, va considerato che esistono nella realtà delle asimmetrie informative per cui vi sono creditori, come la banca che gestisce il ciclo del circolante o in genere le banche tramite il flusso informativo assicurato dalla Centrale Rischi, che percepiscono prima la criticità della situazione economica – finanziaria dell'impresa e quindi sono portati a muoversi nella prospettiva della ricerca di una soluzione col debitore a sé favorevole con l'effetto molto spesso di ritardare il manifestarsi del dissesto con grave pregiudizio per gli altri creditori, e creditori che non dispongono di questi strumenti. Gli stessi creditori, che percepiscono l'insolvenza solo nel momento in cui si manifesta con l'inadempimento verso di essi, privilegiano ovviamente la prospettiva del realizzo del proprio credito utilizzando lo stesso strumento dell'istanza di fallimento essenzialmente come forma di pressione per ottenere un pagamento, per cui in concreto si perviene di norma all'apertura della procedura concorsuale dopo varie azioni esecutive e molteplici istanze di fallimento desistite in un contesto di

avvenuta disgregazione della realtà aziendale e con un disavanzo patrimoniale che non offre serie possibilità di soddisfacimento ai creditori.

L'emersione dell'insolvenza, lasciata esclusivamente all'iniziativa del debitore e dei creditori, è la ragione principale dell'attuale realtà delle procedure concorsuali, caratterizzate di norma da una pregressa cessazione dell'attività aziendale e dall'assenza di concrete prospettive di serio soddisfacimento dei creditori.

È vero che sono stati introdotti degli strumenti che indubbiamente hanno reso più flessibile il sistema ed hanno incentivato l'iniziativa del debitore come i piani attestati, gli accordi di ristrutturazione e i cosiddetti concordati in bianco con misure protettive. Ma l'osservazione di quanto realmente accaduto dimostra che, a parte non pochi casi di utilizzo distorto di questi istituti, nella maggior parte dei casi non vi è stato alcun ricorso ad essi, preferendosi evidentemente l'abbandono alla deriva dell'impresa in dissesto spesso accompagnata dal trasferimento di fatto di assets in capo a un nuovo soggetto, e comunque raramente si è realizzata una tempestiva emersione dell'insolvenza.

La concreta configurazione del meccanismo delle misure d'allerta è stato uno dei temi più discussi nell'ambito dei lavori della commissione ministeriale incaricata della redazione della bozza del disegno di legge delega e su questo tema vi sono stati notevoli cambiamenti tra la soluzione individuata dalla commissione e quella che risulta dal testo approvato dalla Camera dei Deputati e che nelle prossime settimane dovrebbe essere approvato in via definitiva dal Senato.

La differenza principale riguarda il rapporto con l'Autorità Giudiziaria: in commissione era prevalsa l'idea di una procedura che avesse carattere esclusivamente confidenziale davanti a un organismo della composizione crisi, anche se attivata su segnalazione di soggetto qualificato diverso dal debitore, senza alcuna possibilità di comunicazione della situazione d'insolvenza all'Autorità Giudiziaria, anche nei casi di mancata presentazione del debitore, di assenza di alcun piano o di mancato accordo con i creditori; il testo del disegno di legge presentato dal Governo prevedeva che in questi casi l'organismo di composizione della crisi ne desse comunicazione al presidente della sezione specializzata in materia d'impresе e che questi, convocato l'imprenditore, nominasse un esperto per la valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, concedesse poi un termine all'imprenditore per l'adozione di misure idonee e in caso d'inerzia la pubblicazione della relazione dell'esperto nel registro delle imprese; nel testo approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati si prevedeva che organi di controllo societari, revisori contabili e creditori pubblici qualificati fossero obbligati a segnalare direttamente al Tribunale delle Impresе rispettivamente i fondati indizi di crisi e i perduranti rilevanti inadempimenti; nel testo approvato dalla Camera dei Deputati in aula, invece, si prevede una soluzione intermedia con l'istituzione di un apposito organismo presso la Camera di Commercio e la comunicazione al pubblico ministero, quale soggetto legittimato a proporre richiesta di fallimento, in caso di esito negativo del procedimento avanti a tale organismo quando risulta lo stato d'insolvenza.

L'abbandono della soluzione originariamente individuata dalla commissione

ministeriale è nato dal convincimento che la mancata previsione di una comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di esito negativo avrebbe reso del tutto inutile il meccanismo delle misure d'allerta proprio nei casi più gravi ossia quelli del debitore che non presta alcuna collaborazione o comunque in cui non esistono le condizioni oggettive di un accordo con i creditori.

La soluzione finale della eventuale comunicazione al pubblico ministero è stata scelta perché in grado di conciliare la via del tentativo di composizione stragiudiziale con la necessità di comunque mettere in moto il meccanismo del tempestivo accertamento giudiziale dell'insolvenza in caso di esito negativo, evitando nel contempo, sia per ragioni di tempi sia di costi, la nomina di un esperto e la reiterazione di analogo tentativo di composizione da parte del Tribunale del Imprese.

Il disegno di legge, che dovrebbe essere approvato dal Senato, prevede quindi un unico organismo, incardinato organizzativamente nella Camera di Commercio, che nomina poi un collegio formato da tre esperti professionisti, attinti da quello che sarà l'albo nazionale dei curatori fallimentari e dei commissari, uno designato dalla Camera di Commercio, uno dal presidente della sezione specializzata in materie d'impresa ed uno dalle associazioni di categoria.

A questo organismo si può rivolgere il debitore stesso e la funzione dell'organismo è quella di assistere il debitore in un tentativo di composizione con i creditori. È evidente che già ora un debitore assistito da un professionista può impostare una trattativa con i creditori. In questo caso è un organismo istituzionale che lo assiste nella trattativa. È previsto che il debitore, che attiva questo meccanismo, possa contestualmente rivolgersi al tribunale per ottenere le misure protettive analoghe sostanzialmente a quelle attualmente previste per il c.d concordato in bianco.

Ma le vere e proprie misure d'allerta sono introdotte con la previsione della segnalazione a questo organismo da parte di oggetti qualificati diversi dal debitore.

È previsto il dovere dell'organo di controllo societario e del revisore contabile di segnalare all'organismo i fondati indizi di crisi a seguito di una prima comunicazione all'organo amministrativo e la mancata tempestiva adozione di misure adeguate da parte degli amministratori o dei soci.

La portata di questa previsione si coglie considerando da un canto l'introduzione del sindaco unico per tutte le società con ricavi o attivo superiori alla soglia di euro 2.000.000 (con nomina del sindaco, in caso d'inerzia, da parte del Tribunale delle Imprese su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese) e, dall'altro canto, l'espressa indicazione che l'organo di controllo societario e il revisore contabile si liberano con la segnalazione all'organismo da ogni responsabilità per il successivo aggravamento del dissesto.

È previsto, inoltre, il dovere di segnalazione, a pena di perdita di ogni privilegio, da parte dei creditori pubblici, tra i quali in particolare l'Agenzia delle Entrate e gli Enti Previdenziali, quando risulta il superamento delle soglie di debito nei loro confronti individuate dal legislatore delegato. È significativo che le soglie debbano essere stabilite non in valori assoluti ma in relazione alle dimensioni dell'impresa e

soprattutto “siano tali da assicurare l’anticipata e tempestiva emersione della crisi”. Anche per i creditori pubblici è previsto che prima di procedere alla segnalazione debbano avvisare il debitore concedendo un termine di tre mesi.

L’organismo, a seguito dell’iniziativa del debitore o delle segnalazioni dei sindaci o dei creditori pubblici, convoca immediatamente in via riservata l’imprenditore insieme ai sindaci, se esistenti, e nomina il collegio degli esperti. Il procedimento ha una durata massima di sei mesi.

Se nel corso di esso non sono trovate soluzioni idonee e risulta uno stato d’insolvenza, l’organismo effettua la comunicazione al pubblico ministero.

Ovviamente l’imprenditore a quel punto può sempre bloccare la richiesta di fallimento, prendendo l’iniziativa di attivare una procedura di concordato preventivo oppure un c.d. pre-concordato anche ai fini di un accordo di ristrutturazione.

Una questione molto discussa è stata quella dell’individuazione dell’organismo. Originariamente la soluzione è stata quella del possibile incardinamento del procedimento avanti alla sezione specializzata di un qualsiasi organismo di composizione della crisi previsto dalle norme sul sovraindebitamento. Questa soluzione, pienamente funzionale nella prospettiva di un meccanismo di composizione attivato dal debitore, di natura solo confidenziale e senza quindi previsione di comunicazione finale all’autorità giudiziaria, ha rivelato gravi criticità con riferimento all’ipotesi della segnalazione da parte di sindaci e creditori qualificati. Nel testo varato dalla Commissione Giustizia era rimasta la previsione della sezione specializzata di un qualsiasi organismo di composizione della crisi, perché per l’appunto, secondo quel testo, ad esso si doveva rivolgere il solo debitore mentre le segnalazioni di sindaci e creditori pubblici erano da effettuarsi direttamente al Tribunale delle Imprese. Ritornando nel testo finale alla soluzione dello svolgimento del procedimento in tutti i casi davanti ad un organismo non giudiziale, è risultato necessario individuare un unico organismo nell’ambito territoriale di riferimento a cui devono indirizzare le proprie segnalazioni i sindaci e i creditori pubblici.

Questo è in sintesi il meccanismo delle misure d’allerta.

A completamento di questo meccanismo è molto importante, soprattutto nella prospettiva delle ricadute sul piano della responsabilità civile e della responsabilità penale, la previsione dello specifico obbligo dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi tempestivamente per l’adozione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Ma è l’introduzione stessa dell’obbligo di segnalazione dei fondati indizi di crisi da parte dei sindaci e dei revisori contabili ad assumere grande rilievo sotto il profilo della responsabilità.

Questa previsione è decisiva per la funzionalità delle misure d’allerta posto che l’insolvenza e ancor prima la crisi si manifestano in forme molto eterogenee e possono manifestarsi anche in termini prospettici prima ancora che si realizzino degli

inadempimenti di obbligazioni. Il sindaco, sia per le sue competenze tecniche sia per gli obblighi di controllo che su di esso gravano, è nella posizione di cogliere sempre e tempestivamente gli indizi di crisi e d'insolvenza.

L'obbligo di segnalazione dei creditori pubblici è fondato, invece, su parametri, per quanto raffinati, inevitabilmente rigidi che potrebbero concretizzarsi anche quando l'insolvenza è già risalente.

Non a caso si è investito sul sindaco come cardine di questo istituto, prevedendo un grande ampliamento delle società tenute alla nomina, con un netto cambiamento di rotta rispetto alla scelta compiuta nel 2002.

SEGANTINI FAZIO

Grazie dott. Fontana.

È stato sicuramente un ottimo excursus iniziale di quella che è stata la genesi dell'introduzione di queste norme.

Alcune cose, che sono state dette, mi solleticano il mio istinto da sindacalista e sicuramente, nel corso del dibattito, avremo modo di approfondirle anche con il dott. Solidoro. Mi viene in mente la scelta dell'organismo di composizione della camera di commercio. Di fatto si capisce, come ci è stato detto anche nella tavola rotonda precedente, che si vuole evitare il forum shopping, però si mortifica la professionalità degli organismi di composizione della crisi, che sono stati costituiti presso moltissimi dei nostri Ordini. È poi interessante la prospettiva di reintroduzione della figura del sindaco presso le società con i limiti quantitativi di cui si parlava, però, giustamente, è già stato portato sul tavolo il tema delle responsabilità.

Adesso passo la parola all'Avv. Sofia, che ci illustra qual è il punto di vista dell'imprenditoria.

SOFIA ANNARITA

Buon pomeriggio!

Grazie all'Unione per l'invito, che il mio direttore, l'avv. Matonti aveva in animo di onorare, ma purtroppo è stato trattenuto a Roma da un impegno imprevisto e quindi vi porto le sue scuse, prima ancora che i suoi saluti.

Io raccolgo l'invito del Presidente Segantini a fare un breve excursus e ripercorro le tappe, già toccate dal dott. Fontana, cercando però di presentarle, se mi riesce, da un'angolazione diversa, che è quella di Confindustria e quindi del sistema imprese.

Confindustria, come è noto, ha avuto l'onore e l'onere di prendere parte ai lavori della Commissione Rordorf e lo abbiano fatto con un atteggiamento, se mi consentite il termine, laico.

Cerco di spiegarmi meglio. In un passato, peraltro non molto lontano, abbiamo espresso a più riprese una forte contrarietà all'introduzione di strumenti di allerta, perché temevamo che tali strumenti, costruiti attorno al ruolo principe del Tribunale, potessero tradursi in un vero e proprio allarme al sistema economico, attivando meccanismi in grado di ritorcersi sulla vitalità delle imprese anziché aiutarle - e

del resto è stata questa una delle principali preoccupazioni per le quali la proposta dell'allora commissione Trevisanato, a cui ha fatto riferimento il dott. Fontana, non ha avuto seguito. E poi perché c'era, e invero c'è ancora, un altro tema che la commissione Rordorf ha cercato di affrontare: con le debite e preziose eccezioni ed è evidente che Monza come Milano vi rientrano, spesso i nostri Tribunali non hanno mezzi e competenze necessari per gestire in maniera efficace la materia concorsuale, figuriamoci l'allerta. Questo, dunque, era il nostro punto di partenza.

Se però oggi siamo qui a parlare d'allerta e lo facciamo anche e soprattutto perché abbiamo dato il nostro contributo, si spera utile, per metterla in piedi, evidentemente qualcosa nel nostro mondo è cambiato. Non nascondo che la posizione di apertura, che man mano Confindustria ha maturato sul tema, è stata frutto di un faticoso dibattito all'interno del sistema associativo, dove si è dovuto prendere atto del persistente problema della tardiva emersione della crisi e sul punto non mi soffermo, perché lo ha fatto brillantemente il dott. Fontana e non potrei aggiungere nulla di utile e interessante. Tuttavia, questa rinnovata posizione è stata stimolata dall'approccio che in proposito aveva adottato la commissione Rordorf, che a nostro dire aveva messo in piedi un meccanismo senz'altro perfettibile ma equilibrato, in quanto almeno era rispettoso dell'autonomia privata. Rispetto al meccanismo predisposto dalla Commissione Rordorf, già il testo del disegno di legge delega partorito dal Governo aveva fatto registrare un irrigidimento per la scelta di aggiungere lo sbocco giudiziale alla procedura; scelta che ha rappresentato la risposta a quanti lamentavano, come ha già ricordato il dott. Fontana, la mancanza della cosiddetta chiusura del cerchio. Noi abbiamo fortemente contestato questa scelta - ed è noto anche questo - perché si invoca spesso il modello francese ed è vero che il modello francese è quello di riferimento più prossimo e in tale modello il giudice è innegabilmente un attore principale, però basti una considerazione (e mi ricollego al tema che è stato affrontato nella tavola rotonda precedente e su cui si è soffermato anche il dott. Fontana): se si guarda l'esperienza applicativa del concordato in bianco, non si può non prendere atto del fatto che importare soluzioni efficaci in altri ordinamenti (il riferimento è al Chapter Eleven americano) e impiantarle nel nostro, senza tenere conto delle peculiarità che abbiamo, può portare a risultati che non sono quelli sperati. E a proposito delle nostre peculiarità, non si può non ricordare che una delle principali cause della tardiva emersione della crisi nel nostro Paese è di tipo psicologico, perché in un sistema produttivo caratterizzato prevalentemente da imprese familiari, l'uscita allo scoperto espone un patrimonio, che vale non soltanto in quanto tale, ma vale in quanto bene di famiglia. Allora è fondamentale e determinante, perché l'allerta funzioni, che l'imprenditore e l'impresa non si sentano inquisiti, ma si sentano supportati nella gestione della crisi, altrimenti l'allerta non verrà vissuta come un'opportunità ma come l'ennesimo ostacolo al doing business e quindi l'obiettivo sarà trovare strade e per strade si intendono espedienti, anche figure specializzate, per aggirare l'ostacolo medesimo.

Dunque la procedura d'allerta era stata, a nostro giudizio, già irrigidita dal Governo; successivamente veniva ulteriormente resa coercitiva, oltre che notevolmente

complicata, dagli emendamenti che sono stati approvati in Commissione Giustizia alla Camera. In estrema sintesi, venivano a delinearci tre binari, tre sottoprocedure, che, nel loro intrecciarsi tutt'altro che lineare, presupponevano e determinavano un dialogo diretto tra creditori pubblici qualificati, da una parte, e Organismo di Composizione della crisi e Tribunale, dall'altra, privando di fatto il debitore della possibilità di gestire la pre-insolvenza. Per usare un'espressione, abbastanza diffusa nel sistema associativo, ci trovavamo di fronte a un meccanismo, che passava completamente "sopra la testa" delle imprese.

Tutto questo non per tediarvi, ma semplicemente per dire che l'attuale formulazione dell'allerta ha avuto evidentemente una genesi lunga e faticosa e mi viene spontaneo guardare il dott. Fontana, perché al riguardo ci siamo confrontati in più momenti e in più contesti. Ed è innegabile, nessuno si vuole sottrarre a questa considerazione, che è un meccanismo farraginoso.

Tanto più che, a dispetto della sede, che dobbiamo ricordarlo è pur sempre una legge delega, e andando ben oltre le richieste delle raccomandazioni europee sul punto, ci troviamo di fronte a una disciplina particolarmente dettagliata, senza però forse rintracciare quel livello di tecnicismo e quella coerenza sistematica che soltanto il legislatore delegato potrebbe avere.

È però vero che è una soluzione di compromesso, che ha consentito quanto meno di riequilibrare quel meccanismo, di cui dicevo poc'anzi, che passava "sopra la testa" delle imprese. Perché che cosa stava accadendo? Stavamo oscillando da una procedura di allerta, come concepita dalla commissione Rordorf, che a detta di alcuni commentatori era inutile, a una procedura di allerta, come quella venuta fuori dalla Commissione Giustizia della Camera, che a nostro dire era molto pericolosa. Quindi, non siamo di fronte senz'altro al nostro ottimo paretiano, ma abbiamo cercato di scampare un grosso pericolo.

Venendo alla formulazione, che al momento è al vaglio del Senato e che, come è stato già detto, è verosimile che sia quella definitiva, data la prestigiosa sede che mi ospita, mi soffermo su due aspetti e poi cedo nuovamente la parola agli altri relatori.

Innanzitutto, il ruolo attribuito a sindaci e revisori nella rilevazione dei segnali della crisi e nell'attivazione della procedura. I sindaci acquisiscono la legittimazione ad attivare la procedura di allerta, passando in prima battuta attraverso la segnalazione all'organo amministrativo. Non solo, ma la nozione aziendalistica di crisi, che a quanto pare si ritiene necessaria per poter stabilire quando deve scattare l'allerta, ha fatto sì che questa legittimazione fosse riconosciuta anche ai revisori. In questo dialogo, tra gli organi a cui è deputato il controllo gestorio e contabile, da una parte, e gli amministratori, dall'altra, si riflette una concezione, per così dire, moderna del controllo, cioè di un controllo che non è più soltanto una verifica ex-post, ma che diventa un elemento intrinseco della funzione gestoria. E ciò è così vero che, se in prima battuta sindaci e revisori passano attraverso l'organo amministrativo, successivamente possono prescindere dalla collaborazione di quest'ultimo e adire direttamente l'organismo di composizione.

A nostro giudizio, si tratta di previsioni condivisibili quantomeno negli obiettivi che si prefiggono, perché in primo luogo dovrebbe venire a instaurarsi una dialettica seria ed efficace all'interno della governance societaria e i sindaci ne diventano protagonisti con ragion dovuta, perché i requisiti di indipendenza e professionalità loro richiesti fanno sì o dovrebbero far sì, a rigore, che essi siano maggiormente indipendenti dalla proprietà di quanto non lo siano gli amministratori.

E, del resto, questa dovrebbe essere la vocazione principe dell'allerta: calamitare l'attenzione dell'intera governance societaria sull'effettivo stato di salute dell'impresa e sulle possibili cure. In secondo luogo, dovrebbe venire a instaurarsi un'interlocuzione tra la governance societaria e l'Organismo di Composizione della crisi, in modo tale da porre il debitore sì sotto una lente terza, ma senza arrivare a privarlo della possibilità di gestire la pre-insolvenza, che era invece l'esito a cui si perveniva nelle formulazioni precedenti.

È evidente che in questo schema l'Organismo di Composizione ha una responsabilità significativa e ciò ha reso centrale il tema della sua composizione.

Viro direttamente sul tema della composizione, perché sulla sede presso cui è stato incardinato si è già soffermato il dott. Fontana. Alcuni commentatori lamentavano il fatto che gli Organismi di Composizione della crisi, così come li conosciamo in materia di sovraindebitamento, nella loro configurazione, non sono in grado di assolvere pienamente al compito di gestire le procedure di allerta.

Pertanto, si sosteneva che bisognava intervenire su questa configurazione, assicurando la partecipazione di esperti di matrice aziendalistica nonché di rappresentanti di categoria, ed evidentemente Confindustria figura tra questi, perché in virtù della particolare conoscenza che hanno delle imprese del territorio, possono instaurare con le imprese medesime un canale di comunicazione privilegiato.

Quindi il collegio di tre esperti, che è stato ideato, è un po' il riflesso di queste considerazioni.

Peraltro, la presenza di un rappresentante dell'autorità giudiziaria dovrebbe rendere più incisiva la procedura, anche in termini di affidabilità dell'attività svolta dal Collegio, e allo stesso tempo viene incontro a quella preoccupazione che noi rappresentiamo sin dall'inizio, rendendo ultroneo lo sbocco giudiziale.

Ciò senza sottacere che i meccanismi di costituzione del collegio richiedono del tempo e, proprio per questo, qualcuno sostiene che siamo in controtendenza rispetto alle esigenze di celerità sottese alla procedura.

Vero? Può essere, però raccolgo la considerazione che faceva il presidente Segantini sulla moral suasion, sul cambiamento culturale: dopo le regole vengono i comportamenti e forse tutti, le imprese, i professionisti, i giudici, tutti gli operatori coinvolti in questa filiera in passato hanno peccato.

Allora, forse è arrivato il momento che tutti i soggetti facciano a vario titolo la propria parte. Sulle altre sollecitazioni, in particolare sull'estensione del perimetro dei controlli interni e sulla responsabilità dei sindaci, magari continuo dopo.

Grazie.

SEGANTINI FAZIO

Grazie avvocato. Argomentazioni molto interessanti, però io adesso sono curioso di sentire il punto di vista della nostra categoria e quindi passo la parola ad Alessandro Solidoro.

SOLIDORO ALESSANDRO

Grazie della parola. Grazie Presidente. Grazie dell'invito per questa occasione di fare qualche riflessione ad alta voce sull'ennesimo intervento normativo di riforma del diritto fallimentare, rimasto invariato come a tutti noto dal 1942 al 2005 in maniera sostanziale, poi dal 2005 preso da una frenesia riformatrice, che alla fine ha chiamato un intervento organico di riforma quale quello al quale stiamo assistendo, che dovrebbe nelle intenzioni tra l'altro risolvere anche quelli che sono stati poi i problemi della mancanza di sedimentazione di norme, che ha creato una giurisprudenza di tipo localistico campanilistico, che è stato anche uno dei problemi inevitabili peraltro della proliferazione normativa degli ultimi anni.

Sono dottore commercialista operante da sempre nel settore dell'insolvenza e devo dire che le mie memorie relative all'emersione anticipata della crisi sono più vecchie di quelle che ha il dott. Fontana. Ho iniziato questo mestiere con il prof. Pajardi come maestro e già all'epoca si poneva il tema di come far emergere in maniera anticipata una crisi, che, se vi ricordate gli istituti di allora, aveva come strumento di emersione anticipata, quindi di maggior salvaguardia per le ragioni dei creditori, l'amministrazione controllata. Quando ho cominciato questo mestiere nella notte dei tempi, al Tribunale di Milano, che è quello che conosco meglio, le procedure di amministrazione controllata complessivamente aperte erano dodici, quindi parliamo di una difficoltà comunque "storica" del legislatore di cogliere attraverso istituti giuridici la possibilità di far emergere anticipatamente la crisi per le finalità che ci siamo detti: per impedire il deterioramento degli attivi, impedire le esplosioni dei passivi, impedire la dispersione di patrimonio netto, consentire in questo modo il miglior soddisfacimento dei creditori. Quindi, devo dire che, se fossi cinico e pessimista, che sono due caratteristiche, che non mi contraddistinguono, potremmo commentare dicendo "è un po' la solita solfa, chissà se questa volta andrà meglio". In realtà non è esattamente così, però bisogna fare qualche ragionamento di tipo un po' più vasto, se vogliamo capire le realtà delle quali ci dobbiamo occupare.

Voi sapete benissimo che, parallelamente a questo sforzo di riforma organica, che probabilmente andrà in porto all'interno di questa legislatura, si sviluppa un ulteriore intervento di riforma a livello europeo, tant'è che si era paventato che addirittura il concorso tra il percorso riformatore europeo e quello italiano fosse una delle cause possibili di rinvio di quello italiano.

Nella realtà dei fatti noi, in tema di insolvenza siamo indiscutibilmente avanti.

Il progetto di riforma europeo ricalca in maniera sostanziale quelle che sono le linee guida di tutti gli interventi di riforma italiana dal 2005 in poi.

Quello che è interessante, è vedere qualche numero, che forse ci consente di capire

qual è la realtà e qual è il tipo di approccio mentale e culturale che dobbiamo utilizzare nell'affrontare la risoluzione della crisi di impresa. Il progetto di riforma europeo di direttiva inizia con una nota accompagnatoria, che dice delle cose interessanti. La prima è che il 50% delle imprese europee hanno una durata di vita inferiore a cinque anni. Questo vuol dire che nel mondo l'idea di avere un'impresa, di scoprire che va male e di chiuderla attraverso la liquidazione o un fallimento, fa parte della vita fisiologica del sistema. Parliamo di opzioni, che sono completamente legittime per chi voglia fare della sfida imprenditoriale la propria scelta e questo è un dato secondo me rilevante, molto più che non smettere di chiamare il fallimento con tale nome.

Un altro dato rilevante è che ogni anno falliscono nella comunità europea 200.000 soggetti; sono 600 fallimenti dichiarati in Europa tutti i giorni e tutto questo comporta una perdita di posti di lavoro pari in ciascun anno pari a 1,7 milioni. Parliamo di gestione di fenomeni che in qualche misura fanno parte della vita ordinaria del fare impresa, che hanno dimensioni rilevantissime e che, nell'ambito del contesto europeo, creano alcuni problemi esattamente come li pongono da noi.

Il primo problema che pongono è l'efficacia dell'emersione anticipata della crisi. Far emergere la crisi per tempo e quindi consentire un miglior soddisfacimento dei creditori è un problema che si pone tutta Europa. Le statistiche conosciute dicono che i tassi di recupero nella Comunità Europea dalle procedure concorsuali variano da un minimo del 30% a un massimo del 90%. I paesi i più bravi a soddisfare i creditori sono il Belgio e la Finlandia. I creditori possono attendersi un recupero nelle economie dove le procedure non liquidatorie sono predominanti dell'83% del loro credito contro una media del 57% di quello che riescono a fare invece nelle procedure liquidatorie. Quindi il tema dell'emersione anticipata della crisi è un tema che ci si pone ovunque. Si pone in Europa anche un altro tema, che invece qui vedo un po' meno sottolineato. L'altro tema che si pone è quello della ripartenza o del restart. L'imprenditore, che riparte, non è l'imprenditore patologicamente insolvente ed anche tendenzialmente truffaldino che a danno dei propri creditori risorge dalle proprie ceneri ed avvia una nuova impresa a danno della concorrenza. L'Europa vuole cercare di salvaguardare i talenti imprenditoriali, magari sfortunati, ma che in una seconda occasione hanno successo.

Questo è il contesto nel quale si muove la nostra norma, che è un contesto assolutamente condiviso a livello europeo, dove peraltro il tipo di risposta che il legislatore italiano ha dato nel tempo ha sempre mostrato un po' di difficoltà ad affermarsi con successo. Io continuo a pensare, forse con un orientamento molto minoritario, che in realtà uno strumento anticipatorio della crisi del regime oggi vigente sia il concordato prenotativo o in bianco. Io l'ho sempre letto così ed i miei clienti, che ho accompagnato su questo percorso, li ho accompagnati per anticipare gli effetti di una procedura concorsuale, che in quel preciso momento non ero nelle condizioni di formalizzare nella sua pienezza. Oltretutto, attraverso il meccanismo dei termini e dei rinvii, questa emersione anticipata della crisi potrebbe avvenire anche diversi mesi prima del deposito di una domanda di concordato o di un accordo di ristrutturazione o di prendere atto,

invece, che non ci sono le condizioni né per l'uno né per l'altro. Quindi lo strumento c'è. In realtà, nella declinazione nazionale, questo strumento ha avuto implicazioni completamente diverse, vista la reazione complessivamente negativa nei confronti di questo tipo di procedura. Forse la visione della maturazione di oneri prevedibili assolutamente significativi ha fatto sì che il sospetto prevalesse su quella che è a mio avviso l'interpretazione più corretta di questo tipo di istituto.

Quindi temo che in qualche misura l'emersione anticipata delle crisi trovi in sé i germi del suo stesso mancato successo, perché tutti gli strumenti che di volta in volta sono ideati, si arenano.

Che cosa cambia in questi nuovi sistemi di allerta? Io ci ho letto il tentativo di spostare il confine dalla patologia alla fisiologia. Noi adesso enfatizziamo il ruolo del sindaco/ revisore nelle procedure di allerta, ma nella realtà dei fatti francamente, quand'anche non ce lo dicesse il progetto di riforma Rordorf, un collegio sindacale di normale diligenza, a parte fare il controllo della cassa, ove investito del controllo contabile, in realtà si preoccuperebbe (in un mondo ideale, che però è quello che professionalmente noi conosciamo) di stabilire se ci sono le condizioni per il "going concern", cioè se c'è continuità aziendale, in buona sostanza se c'è patrimonio netto positivo, se le previsioni economico-finanziarie in un orizzonte temporale accettabile dicono che l'impresa è in equilibrio e che è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni. Quindi nella realtà, ciò che viene fatto con queste procedure di allerta è dare in maniera evidente centralità a funzioni che non sono oggi sconosciute, anche perché, ove non esercitate, danno luogo a responsabilità che molti di noi nei vari ruoli professionali hanno avuto modo di sperimentare.

Quindi ciò che trovo interessante è l'aver spostato l'attenzione sul miglioramento della funzione fisiologica come strumento per prevenire l'aggravamento della patologia. Questo ha un senso compiuto, perché, in realtà, il primo soggetto in grado di cogliere, a parte l'imprenditore e la sua funzione amministrativa, le dimensioni e l'esistenza di una crisi di impresa è il professionista che lo assiste ordinariamente, è il collegio sindacale che presidia l'attività, perché il tipo di informazione che riceve è immediato. È un'informazione "da dentro" e non un'informazione "da fuori", che molto spesso è mascherata dalle dinamiche finanziarie stesse (far girare il circolante non è difficile, l'insolvenza si manifesta dopo e poi alla fine in realtà il buco si è realizzato). Quindi si sposta il confine del presidio dallo strumento della patologia a uno strumento di una fisiologia rinforzata, coordinando a questo l'estensione dell'obbligo del collegio sindacale e del revisore.

Altra riflessione. Perché l'Organismo di Conciliazione? Nasce come alternativa al Tribunale, come organismo meno invasivo, con obiettivi di riservatezza, ma, se leggete la relazione Rordorf, l'analisi da cui si parte è che la piccola media impresa non è strutturalmente organizzata per affrontare una crisi d'impresa, predisponendo gli strumenti necessari, quindi è una forma di outsourcing della propria funzionalità. Dall'altra parte, però, si investe una funzione di compliance, che per esercitare adeguatamente il proprio ruolo, presuppone che l'assetto organizzativo sia adeguato.

Una sorta di contraddizione in termini.

Un'ultima considerazione che volevo fare in questo primo giro di tavolo: attenzione nella designazione delle terne (dal presidente della sezione imprese specializzata, dalla CCIAA e dalle associazioni di categoria; gli albi professionali non sono associazioni di categoria). I soggetti previsti dal nuovo elenco nazionale, che sono soggetti di competenza anche in forma associata o societaria, non sono più i soggetti di cui all'art. 28, quindi non sono i dottori commercialisti, gli avvocati, i ragionieri e coloro che vantano esperienza nell'ambito della gestione; sono un mondo di competenze i cui profili non sono definiti. Se penso a quelli che sono oggi i players del mercato della ristrutturazione, in qualunque ruolo essi giocano (attestatore, advisor, curatore, commissario, perito, esperto, revisori, ecc.), alcuni operatori li rivestono tutti. I grandi soggetti professionali strutturati fanno, a seconda delle circostanze, il piano, ecc. Tra le altre cose sono spesso i soggetti che fanno le attività di revisione del bilancio del debitore stesso oppure, in alternativa, sono i consulenti dei principali creditori.

Non ne faccio una questione di corporazione, ma di sistema. Attenzione ai conflitti di interessi, perché questo tipo di designazioni, in taluni soggetti, è foriero naturale di conflitti di interessi. E su questo forse è meglio fare qualche riflessione a priori nell'interesse del giudice, dell'imprenditore e del professionista, piuttosto che farla a posteriori quando viene fuori il problema.

SEGANTINI FAZIO

Grazie Alessandro.

Adesso facciamo un secondo giro di tavolo, per cercare di fare emergere il rovescio della medaglia, ovvero quali possono essere le responsabilità, che emergono da questa attività, a cui sono chiamati sindaci e revisori.

FONTANA ROBERTO

Con l'introduzione di queste norme, non cambia radicalmente il quadro normativo delle responsabilità, ma si focalizzano alcuni doveri, sui quali poi si innestano la responsabilità degli amministratori o dei sindaci o dei revisori contabili all'interno delle coordinate che già conosciamo.

Il principio di delega, stabilendo che i sindaci e i revisori contabili, che fanno la segnalazione all'organismo di composizione sono liberati da ogni responsabilità per la prosecuzione dell'attività o comunque per l'aggravamento del dissesto, viene a definire un meccanismo, sotto il profilo della responsabilità, molto simile alla segnalazione ex art. 2409 c.c. alla Procura della Repubblica che a metà degli anni 80 la giurisprudenza aveva ritenuto necessario affinché il sindaco si liberasse da ogni responsabilità, non essendo sufficiente la contestazione agli amministratori.

La segnalazione deve essere ovviamente tempestiva, perché, se interviene tardivamente, si possono profilare, per quanto accaduto prima, delle responsabilità sulla base delle norme codicistiche incentrate sulla perdita del capitale.

Ma va considerato che è aumentata in generale l'attenzione ad una prospettiva di

responsabilità civile ex art. 2043, assumendo come fatto illecito uno dei reati di bancarotta. Lo si evince, ad esempio, dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema della legittimazione del curatore all'azione civile per bancarotta preferenziale indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. In questa prospettiva la responsabilità civile per bancarotta semplice, per aggravamento del dissesto a seguito di mancata tempestivo accesso a procedura concorsuale, amplia notevolmente l'area della responsabilità rispetto a quella tradizionale basata sugli obblighi conseguenti alla riduzione ed alla perdita del capitale.

L'insolvenza si può manifestare anche quando la società è pienamente capiente dal punto di vista patrimoniale.

È chiaro che normalmente una società capiente dal punto di vista patrimoniale, di norma dovrebbe riuscire a tradurre immediatamente in finanza i propri asset, ma non sempre accade. L'evoluzione dell'ordinamento è nella direzione di ridimensionare come focus il patrimonio netto e il capitale e di privilegiare la prospettiva della continuità aziendale, della capacità dell'impresa di far fronte anche in prospettiva alle proprie obbligazioni e dentro questo orizzonte si colloca il tema delicatissimo della cosiddetta insolvenza prospettica, che ovviamente va rigorosamente delimitato.

Il Tribunale di Milano, in una importante pronuncia di qualche anno fa, ha escluso che si possa configurare un'insolvenza prospettica con riferimento ad un arco temporale di quattro anni, come sosteneva in quel caso il pubblico ministero riguardo ad una società immobiliare con un'esposizione debitoria di alcuni miliardi di euro, individuando un orizzonte temporale ragionevole nei sei mesi.

La norma che prevede l'adozione di modelli organizzativi idonei a rilevare tempestivamente gli indici di crisi e di insolvenza va in questa direzione e rafforza quindi la prospettiva di responsabilità civile di amministratori e sindaci a prescindere dalla perdita del capitale.

Peraltro è previsto, come principio di legge delega, che si dettino delle norme semplificatrici per la quantificazione del danno, perché oggi il problema principale dell'azione di responsabilità non è l'an della responsabilità, ma l'accertamento del quantum.

Segnalo infine che la legge delega prevede l'introduzione di incentivi premiali per il caso di emersione tempestiva dell'insolvenza: se l'impresa entro sei mesi dal verificarsi di determinati indici di insolvenza, che dovranno essere tipicizzati dal legislatore delegato, si rivolge spontaneamente all'organismo di composizione della crisi o se attiva una procedura concorsuale scattano delle rilevanti premialità. In particolare è prevista la non punibilità dei reati di bancarotta semplice e di tutti gli altri reati fallimentari se hanno cagionato un danno di speciale tenuità e in tutti gli altri casi un'attenuante ad effetto speciale con possibilità quindi di riduzione della pena ben oltre il terzo. Si tratta di una previsione molto importante, perché con l'apertura della procedura concorsuale, soprattutto in ragione dell'attuale configurazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione che non richiede alcun nesso causale tra condotta illecita e dissesto e neppure la previsione del dissesto, assumono rilevanza

penale anche condotte modeste con notevole espansione dell'area di rischio penale. Un analogo incentivo è previsto per la sanzioni e gli interessi fiscali.

SEGANTINI FAZIO

Grazie dott. Fontana.

Mi domando se rischiamo di avere anche una responsabilità nell'altro caso, cioè il sindaco troppo prudente, per non dire fifone, che allerta l'organismo di composizione, pur non essendocene bisogno, nonostante la riservatezza, potrebbe creare dei danni ed essere chiamato anche a risarcire il danno in quel caso.

Avvocato Sofia.

SOFIA ANNARITA

Avevo in mente di fare qualche considerazione sul tema che è sul tavolo, quello della responsabilità, ma, guardando l'orologio, mi rendo conto che siamo un po' in là con l'orario e allora sfrutto il poco tempo che ho a disposizione per lanciare una provocazione.

È evidente che dal disegno di legge delega emerge una maggiore responsabilizzazione degli organi di controllo interni ed è una maggiore responsabilizzazione che, se guardiamo le nuove misure che presumibilmente verranno introdotte in materia nel loro complesso, rappresenta anche il rovescio della medaglia dell'estensione del perimetro dei casi di nomina obbligatoria degli organi di controllo interno nelle srl, che mi pare sia una previsione che è stata accolta con un certo favore. Non da Confindustria però. Vi assicuro che, se è stato faticoso far digerire l'allerta al nostro sistema associativo, lo sarà ancor di più far fare i conti con questa con questa norma.

Ovviamente la leggiamo in combinato disposto con l'allerta e allora, nel nostro ragionamento, un'estensione di questo tipo poteva giustificarsi in assenza della legittimazione alla segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati, rispetto alla quale noi da subito abbiamo manifestato una certa preoccupazione per diverse ragioni: perché i debitori saranno indotti a pagare prioritariamente i creditori pubblici, sacrificando fornitori e dipendenti; perché tali creditori saranno incentivati alla segnalazione per non incorrere nei rischi sanzionatori previsti; e poi perché, a voler essere un po' polemici, è abbastanza singolare che in un sistema come il nostro, nel quale i ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni spesso sono complici, quando non sono determinanti, delle crisi di molte imprese, siano proprio questi creditori a mettere le imprese medesime con le spalle al muro. Ma abbandonano questa battaglia di religione, perché l'obiettivo che abbiamo è un altro, è incentivare l'emersione tempestiva della crisi, e allora in quest'ottica, se fosse venuta meno la legittimazione alla segnalazione in capo ai creditori qualificati allora sì che poteva risultare opportuno un rafforzamento del regime dei controlli interni, perché in quel caso l'allerta sarebbe stata incentrata eminentemente sui presidi endosocietari e quindi si poneva il problema, a cui faceva riferimento il dott. Solidoro richiamando la relazione illustrativa della Rordorf, delle imprese meno strutturate. Ma così non è

stato e allora ci sembra che siamo semplicemente di fronte a un aggravio dell'assetto dei controlli interni, peraltro in controtendenza con i più recenti orientamenti del legislatore comunitario, che è andato in materia nella direzione di alleggerire le piccole imprese da oneri amministrativi considerati sproporzionati.

Abbiamo partecipato ad altri consessi, altrettanto autorevoli come questo, in cui da parte del mondo dei professionisti ci sono state delle lamentele circa queste sbavature, queste incongruenze, queste contraddizioni. Può essere, però è il rischio che si corre quando certi temi vengono affrontati, è il caso di dire, non con un colpo di mano ma con un colpo di penna, invece che formare oggetto di una riflessione corale, magari nella deputata sede - forse quello dei controlli interni era un tema più da sede societaria che fallimentare - e in ogni caso tenendo sempre bene a mente l'obiettivo di rendere coerente l'intero impianto normativo.

SEGANTINI FAZIO

La parola ad Alessandro Solidoro.

SOLIDORO ALESSANDRO

Sono molto indeciso se rispondere ad una provocazione con una provocazione e temo che non riuscirò a controllarmi in questo.

Faccio una domanda retorica: a fronte di queste perplessità sulla necessità ed efficacia dei sistemi dei controlli (che mi era chiara con la riforma, che ha modificato gli assetti dei collegi sindacali nel diritto societario italiano e ben comprendo quindi al contrario che effetto possono fare oggi), però, se potessi fare una battuta come mi permetto di fare: perché non introduciamo un principio di responsabilità civile come multiplo dei compensi percepiti?

Io non so voi nei collegi sindacali oggi, chi di voi ha la sventura di farli ovviamente, come me alcuni; non so i vostri compensi a quanto ammontino, perché se i vostri compensi ammontano a euro 3.000 l'anno, che credo sia una media, capite che essere chiamati per delle responsabilità milionarie, vuol dire generare multipli che sono mostri. Alla fine questo per dire in realtà che ci sono alcuni ruoli di responsabilità, che sono sproporzionati rispetto all'utilità economica che producono a chi li esercita. Mi ero fatto un appunto, sentendo il dott. Fontana: i sindaci sono protagonisti o i sindaci sono ostaggi?

Perché se i sindaci sono protagonisti, è un conto; se sono ostaggi, sono semplicemente quei soggetti per cui funziona un meccanismo come per le obbligazioni solidali, che tendono ad estendere i soggetti; difficilmente li sostituiscono, altrimenti non sarebbero solidali, quindi aggiungiamo ulteriori soggetti ad ulteriori soggetti?

Questo è uno spunto ovviamente, che lascia il tempo che trova, però è un po' un sintomo di una valutazione complessiva su questo ruolo, che forse va fatta.

Il nostro compito come professionisti, che cercano di guardare un po' avanti, ovviamente non può limitarsi a questa considerazione, che francamente è un dato forse anche un po' banale, ma cerca di andare un po' oltre. Per guardare oltre dobbiamo andare a vedere

la circostanza che probabilmente la responsabilità passa attraverso l'individuazione di una modalità di comportamento che raffiguri il benchmark per l'esercizio di quella funzione; se noi affidiamo a una valutazione puramente giurisprudenziale quale sia il confine dell'attività del collegio sindacale, per il solo fatto che è un tipo di valutazione, che avviene rigorosamente ex post, noi definiamo quel tipo di attività presumibilmente in maniera impropria.

Quindi io credo che dobbiamo tornare in maniera attenta a difendere non da soli, ma in contraddittorio con quelli che sono i beneficiari dell'attività di controllo - le imprese e i soggetti terzi affidanti le imprese stesse - e coinvolgendo anche chi poi è chiamato ad esprimere un giudizio sull'attività del collegio sindacale, le prerogative proprie del collegio stesso. Poi dobbiamo tornare ad avere attenzione a quelle che sono le norme di comportamento. Quando il dott. Fontana fa riferimento alla dottrina, dimostra un'attenzione, un'apertura non da poco.

Come si definisce il ruolo di un sindaco? Perché il ruolo di un sindaco non può essere per definizione: "ha fatto un bel lavoro se non è successo niente oppure ha fatto un cattivo lavoro se è successo qualcosa", cioè non può essere una responsabilità di tipo oggettivo, conseguente al risultato, ma deve essere un apprezzamento dell'attività per come poteva e doveva essere fatta al momento in cui è stata fatta e che poi può avere avuto come conseguenza l'insolvenza della società o il suo fallimento o alternativamente il ritorno in bonis o il mantenimento in bonis. Questo modo corretto di valutare l'attività del sindaco non può che passare attraverso le norme di comportamento.

Non c'è una norma di rango superiore che dica qual è il sindaco efficiente, efficace e corretto.

È una norma di contenuto tecnico, perché ha perfettamente ragione il dott. Fontana quando dice che andare a parlare dell'art. 2447 c.c. è un po' inutile.

Rammento a me stesso lo stupore che ho avuto il giorno che ho scoperto che sul mercato borsistico americano sono quotate società con patrimonio netto negativo. Per noi è un assurdo logico.

Bisogna tornare a ragionare su quelle che sono norme di comportamento della professione e rispetto a quelle, prestarci noi per primi a misurare il nostro comportamento, perché poi le conseguenze sono altrettanto nette.

Preferisco avere un perimetro certo di definizione dei miei compiti, piuttosto che avere invece un sistema in cui la valutazione è "se tu avessi fatto non sarebbe successo".

Se avessi fatto che cosa? In che contesto? Con che tempi? Attraverso quali azioni? Con che tipo di analisi? Con che tipo di struttura? Con che tipo di compenso? Con che tipo di controllo interno? Facendo riferimento a che funzioni aziendali?

In un atto di citazione tutto questo non ci può stare. Ci deve essere un perimetro condiviso di attività che da un lato rappresenta per noi un obbligo e dall'altra parte rappresenti per noi un ombrello.

Se non usciamo dall'equivoco dell'incertezza, il grigio non ci aiuta. Io sono ormai portato a pensare che il grigio non aiuti mai, se devo essere sincero, ma nella realtà il grigio non aiuta, perché non ci dà copertura (non è abbastanza nero) e non ci dà

apertura (non è abbastanza trasparente).

Il grigio è quella terra di nessuno, in cui, a seconda di come vanno le cose, il sindaco si vede attribuire una responsabilità, oppure no. Non può essere così evidentemente. Quindi è importante, secondo me, tornare ad un sistema condiviso di regole professionali - la cui elaborazione è anche la forma più alta di funzione di una rappresentanza istituzionale professionale - altrimenti restiamo vittime molto spesso di quelli che sono dei gap di aspettativa. Se si pensa che l'obiettivo del sindaco è quello di prevenire l'insolvenza nel 100% dei casi, questo è un gap di aspettativa. Se l'aspettativa sul sindaco è quella che faccia un lavoro serio, con delle procedure serie, con metodologie serie, cercando di individuare delle grandezze, che hanno un senso (consistenza del patrimonio, flussi finanziari a un anno, ecc), se siamo d'accordo che queste sono informazioni rilevanti, lavoriamo perché queste informazioni vengano individuate e rese disponibili tempestivamente, altrimenti restiamo in un mondo dove sicuramente avremmo potuto fare, sicuramente avremmo dovuto fare di più, rispetto ad una metro di valutazione dove poi la diligenza è semplicemente il risultato finale di un processo (fallimento o risanamento) che molto spesso non dipende da noi. Credo che questo possa essere un modo per restituire a una capacità regolamentare propria della professione anche dei contenuti concreti, che in altri campi oggi faccio fatica a vedere affermati.

SEGANTINI FAZIO

Grazie Alessandro.

Mi permetto di aggiungere un tassello. Hai parlato di un limite quantitativo alla responsabilità, che sia conoscibile ex ante e di questo come Unione da anni se ne parla e si propone che sia un multiplo del compenso, anche 100 volte il compenso, ma che si sappia qual è il rischio che corriamo ogni volta. Hai parlato di stabilire delle norme di comportamento per fare bene il proprio lavoro, in questo caso di sindaco, che diventa un lavoro sempre più complicato.

A questo punto, un'altra battaglia dell'Unione da sempre è il limite al numero degli incarichi. Non è pensabile che un sindaco abbia cento incarichi, se deve fare tutto quanto indicato e questo noi come Unione non possiamo che continuare a caldeggiarlo ovviamente.

Vorrei ringraziare tutti i nostri relatori. Permettetemi di ringraziare il presidente Rosario Gennaro dell'Unione di Monza, per aver organizzato questo evento e permettetemi un ringraziamento speciale a Roberta Postiglione, che penso sia stata veramente l'anima di questo bellissimo convegno.

Lascio la parola a Rosario per la chiusura.

GENNARIO ROSARIO

Ringrazio i relatori per la splendida tavola rotonda.

Grazie ancora a tutti per aver partecipato.

Per chi si unisce stasera alla cena allo Sporting Club, ci rivediamo dopo.

Al prossimo convegno e buon pomeriggio.

INTERVENTI RELATORI E PARTECIPANTI ALLE TAVOLE ROTONDE

ALLEVI DARIO - Sindaco del Comune di Monza
pag. 5

Dott. DE BORTOLI NERIO - Dottore Commercialista in Venezia
pagg. 23, 30

Avv. CORNO GIORGIO - Avvocato Foro di Monza e Brianza
pagg. 27, 30

Dott. FONTANA ROBERTO - Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Piacenza
pagg. 33, 46

Dott. GENNARO ROSARIO - Presidente UGDCEC di Monza e Brianza
pagg. 5, 6, 7, 9, 13, 17, 23, 27, 30, 31, 32, 52

Dott.ssa MARICONDA MARIA GABRIELLA - Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Monza
pag. 10

Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA - Giudice delegato Sezione Fallimentare Tribunale di Monza
pag. 19

Dott.ssa PALUCHOWSKI ALIDA - Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Milano
pag. 14

Dott. PESSINA FABIO - Consigliere CNPADC - Dottore Commercialista in Monza
pag. 7

Dott. RATTI FEDERICO - Presidente ODCEC di Monza e Brianza
pag. 6

Dott. SEGANTINI FAZIO - Presidente UNGDCEC - Dottore Commercialista in Firenze
pagg. 32, 39, 43, 46, 48, 49, 51

Avv. SOFIA ANNARITA - Ufficio Affari Legislativi Confindustria
pagg. 39, 48

Dott. SOLIDORO ALESSANDRO - Consigliere Nazionale CNDCEC - Dottore Commercialista in Milano
pagg. 43, 49





**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Monza e Brianza**

LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

**COMMENTI E NOTE OPERATIVE
SULLA RIFORMA RORDORF**

FOTO DEL CONVEGNO





Location



Rosario Gennaro



Fabio Pessina, Fazio Segantini



Fazio Segantini, Egle Muraterra, Fabio Pessina



Pubblico e relatori



Alfio Alessandro Cardile, Roberta Postiglione, Giada Gentile



Rosario Gennaro



Dario Allevi



Federico Ratti



Fabio Pessina



Relatori



Pubblico e relatori



Maria Gabriella Mariconda



Alida Paluchowski



Rosario Gennaro



Giovanni Battista Nardecchia





Giovanni Battista Nardecchia



Nerio De Bortoli



Giorgio Corno



Relatori



Fabio Aliprandi, Rosario Gennaro



UGDCEC
Monza e Brianza

**L'UNIONE
FA LA FORZA!**

Trovi tutte le informazioni
sul nostro sito internet
www.ugdcecmonzabrianza.it
e sulla nostra pagina
www.facebook.com/ugdcecmb

CHI SIAMO

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza, costituita nel
1998 con la finalità di promozione sociale e senza scopo di lucro che aderisce all'Unione Nazionale dei Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili. Tra le finalità vi è in primis quella di riavvicinare fra i giovani
Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà e di studiare i problemi della categoria.

ASSOCIATI

Fabio Aliprandi



Fabio Aliprandi



Fazio Segantini



Roberto Fontana



Roberto Fontana



Annarita Sofia



Alessandro Solidoro



Roberta Postiglione, Rosario Gennaro



Relatori



Foto con relatori

UGDCEC MONZA E BRIANZA

Consiglio Direttivo Triennio 2016 - 2019



Nella foto a partire da sinistra:

Segretario **Fabio Aliprandi**

(e-mail: fabioaliprandi@acnetsolutions.com - Tel. 039.8963624)

Consigliere **Alfio Alessandro Cardile**

(e-mail: cardile@studiocardile.net - Tel. 039.9466883)

Presidente **Rosario Gennaro**

(e-mail: ros.gennaro@hotmail.it - Tel. 039.325063)

Vice Presidente **Giada Gentile**

(e-mail: giadagentile@yahoo.it)

Tesoriere **Marco Baggetti**

(e-mail: m.baggetti@ctladvisory.com - Tel. 02.84240711)

UGDCEC MONZA E BRIANZA

Foto con i Past Presidents



Nella foto a partire da sinistra:

Egle Muraterra

Presidente **Rosario Gennaro**

Presidente UNGDCEC **Fazio Segantini**

Roberta Postiglione

Fanny Butera

Fabio Pessina

Con il patrocinio di



Con il patronato di



Con il patrocinio di



Con la collaborazione di



Milano
in Festa©